



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Dipartimento Garanzie e Contenzioso
Ufficio Garanzie

Massimario Delibere CSP

Legge 22 Febbraio 2000, n. 28

**"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e
referendarie e per la comunicazione politica"**

Implementazione anni 2000 – 2001

vol. I bis

A cura di avv. Antonietta Polcaro
Funzionario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

La presente versione del Massimario delle Delibere della Commissione per i servizi e i prodotti in materia di “par condicio” – Legge 22 febbraio 2000, n. 28 analizza le decisioni assunte nell’arco temporale che va dalla seconda metà dell’anno 2000 fino a tutto l’anno 2001, riferendosi sia a periodi interessati da competizioni elettorali, che a periodi c.d. “ordinari” per un totale di 189 delibere.

Si va, pertanto, ad integrare con la precedente attività di estrapolazione delle “massime” per il periodo della prima applicazione della citata legge n. 28/00, vale a dire dall’entrata in vigore fino al mese di giugno 2000 (n. 205 delibere).

Naturalmente, la presenza di “precedenti giurisprudenziali” ha orientato le delibere relative a fattispecie analoghe a quelle già decise, dimodochè massime già enucleate per le alcune fattispecie sono state riprodotte, ai fini della continuità, in questa nuova elaborazione.

Questa attività di implementazione si caratterizza sia per l’impostazione, che mira a realizzare un prodotto più agevole, organico e sistematico, sotto il profilo della consultazione, in quanto vengono riportate, all’interno di ciascun articolo, le singole delibere raggruppate per problematiche e riferimenti normativi, sia per i contenuti, in quanto, attraverso la visualizzazione dei dispositivi, si annoverano nuovi “precedenti”, soprattutto in tema di comunicazione istituzionale (articolo 9) e di informazione politica (articolo 5).

Infatti, spostandosi l’attenzione dalla procedimentalizzazione degli atti alla valutazione dei contenuti e all’inquadramento normativo - in quanto ormai collaudata la prima fase dell’applicazione della legge n. 28 del 2000 - emergono fattispecie che consentono di arricchire il precedente lavoro e di approfondire, con aspetti peculiari, le motivazioni addotte a sostegno dell’attività della Commissione.

LEGENDA

Legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2002.

Delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 1 luglio 2000.

Delibera della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 21 giugno 2000, recante “*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 152 del 1 luglio 2000.

Delibera n. 475/00/CSP del 5 ottobre 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni comunali nella regione autonoma Sicilia previste per il giorno 26 novembre 2000*”.

Delibera della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 23 marzo 2001, recante “*Provvedimento attuativo della legge n. 28/00 circa la comunicazione politica, i messaggi autogestiti e l’informazione del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 26 marzo 2001.

Delibera n. 253/01/CSP del 23 marzo 2001, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni alla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 13 maggio 2001*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 71 del 26 marzo 2001.

Delibera n. 254/01/CSP del 28 marzo 2001, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 13 maggio 2001*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 75 del 30 marzo 2001.

Delibera n. 389/01/CSP dell’ 11 maggio 2001, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali nella Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia fissate per il giorno 10 giugno 2001*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 113 del 17 maggio 2001.

Delibera n. 390/01/CSP dell’ 11 maggio 2001, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione del presidente della regione siciliana e dei deputati dell’assemblea regionale siciliana fissata per il giorno 24 giugno 2001*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114 del 18 maggio 2001.

Delibera n. 539/01/CSP del 7 agosto 2001, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione indetto per il giorno 7 ottobre 2001*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 192 del 20 agosto 2001.

Delibera n. 569/01/CSP del 10 ottobre 2001, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali nella Regione siciliana e nella Regione Trentino Alto - Adige, fissate per il giorno 25 novembre 2001*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 243 del 18 ottobre 2001.

Delibera della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 10 ottobre 2001, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per l’elezione del presidente e della giunta della regione Molise fissata per il giorno 11 novembre 2001*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 242 del 17 ottobre 2001.

Delibera n. 570/01/CSP del 10 ottobre 2001, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione del consiglio e del presidente della giunta della Regione Molise fissata per il giorno 11 novembre 2001*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 242 del 17 ottobre 2001.

Delibera della Commissione Parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 10 ottobre 2001, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica, nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali nella Regione siciliana e nella Regione Trentino – Alto Adige fissate per il giorno 25 novembre 2001*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 243 del 18 ottobre 2001.

Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 292 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14 dicembre 1993.

Legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale*”, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 marzo 1993.

INDICE SOMMARIO

▪ **LEGGE N. 28/00**

Articolo 1	<i>Finalità e ambito di applicazione</i>	pag. 2
Articolo 2	<i>Comunicazione politica radiotelevisiva</i>	pag. 5
Articolo 3	<i>Messaggi politici autogestiti</i>	pag. 9
Articolo 4	<i>Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale</i>	pag. 14
Articolo 5	<i>Programmi di informazione nei mezzi radiotelevisivi</i>	pag. 22
Articolo 6	<i>Imprese radiofoniche di partiti politici</i>	pag. 39
Articolo 7	<i>Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici</i>	pag. 41
Articolo 8	<i>Sondaggi politici ed elettorali</i>	pag. 46
Articolo 9	<i>Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione</i>	pag. 62

Articolo 10 <i>Provvedimenti e sanzioni</i>	pag. 68
Articolo 11 <i>Obblighi di comunicazione</i>	pag. 84
Articolo 12 <i>Copertura finanziaria</i>	pag. 84
Articolo 13 <i>Abrogazione di norme</i>	pag. 84
Articolo 14 <i>Entrata in vigore</i>	pag. 84
▪ INDICE CRONOLOGICO	pag. 85
▪ INDICE ANALITICO	pag. 106

ARTICOLO 1

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni *referendum*.

1. Presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione della legge n. 28/00 – Comunicazione politica e comunicazione istituzionale.

Delibera n. 652/00/CSP del 21 dicembre 2000 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto dell'on. Silvio Berlusconi, in qualità di Presidente del Movimento politico "Forza Italia", pervenuto in data 27 novembre 2000 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 150/00 (richiesta di inibitoria della diffusione di alcuni spot, quali il messaggio predisposto dal Governo sulle agevolazioni alle famiglie e i tre messaggi del Ministero del Lavoro sul tema della sicurezza) – Forme di comunicazione istituzionale sulla base della **legge n. 150/00: assenza** di poteri di applicazione, da parte dell'Autorità, di **misure inibitorie** nei confronti del Governo, quale organo costituzionale – Riproposizione dell'esposto per verificare la riconducibilità di detti messaggi sotto il profilo della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - Profilo soggettivo: **non riconducibilità** del Governo e del Ministero del Lavoro nei soggetti politici – Profilo oggettivo: contenuto dei messaggi in questione non annoverato nella comunicazione politica: assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione della legge n. 28/00 – **Declaratoria di archiviazione** degli atti.

Delibera n. 467/01/CSP del 27 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposti presentati dal Sig. Raffaele Ambrosca, Sindaco Protempore del Comune di Cancellò Arnone (CE) e candidato nel rinnovo del Consiglio Comunale e nell'elezione del Sindaco, trasmessi dalla Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l'editoria in data 7, 8, 9 e 11 maggio 2001, nei confronti della Società Editoriale Corriere S.r.L. (quotidiano "Il Corriere di Caserta") e

della Dossier società cooperativa giornalistica a r.l. (quotidiano "Il Giornale di Caserta"), per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **254/01/CSP** e della legge n. 515/93 - (articoli aventi ad oggetto episodi di cronaca e valutazioni politiche dell'amministrazione in carica, lesivi dell'onore e del decoro della carica istituzionale ricoperta dal denunciante e dal partito di appartenenza, e a favore dei politici concorrenti) – Riconducibilità degli articoli alla responsabilità dei firmatari o del direttore della testata nella cronaca giornalistica – Fattispecie non lesive della parità di accesso ai mezzi di informazione – **Provvedimento di archiviazione** degli atti – **Collegamento** con delibera n. 384/01/CSP.

Elemento di differenziazione tra le forme di comunicazione è il contenuto, che, unitamente alla funzionalizzazione delle stesse (politico – elettorale ed informativo – illustrativo) connotano, rispettivamente la fattispecie della comunicazione politica di cui alla legge n. 28/00 e quella della comunicazione istituzionale di cui alla legge n. 150/00.

L'onorabilità e la professionalità, anche se oggetto della cronaca giornalistica durante una competizione elettorale, sono espressioni del bene giuridico della personalità e non dell'informazione, la cui tutela è demandata a specifiche disposizioni valutabili sotto il profilo penale e civile, stante la riferibilità degli articoli di stampa ai firmatari, ovvero, in mancanza, al direttore della testata.

Art. 2.

(Comunicazione politica radiotelevisiva)

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

1. Obbligatorietà dell'offerta di spazi di comunicazione politica radiotelevisiva: prima applicazione della legge n. 28/00 e delle relative disposizioni di attuazione.

Delibera n. 476/00/CSP del 5 ottobre 2000 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per nota dell'Autorità del 27 luglio 2000 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. - **Delibera n. 479/00/CSP del 5 ottobre 2000** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per nota dell'Autorità del 27 luglio 2000 nei confronti della società Beta Television S.p.A. (emittente televisiva TMC 2) - **Delibera n. 480/00/CSP del 5 ottobre 2000** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per nota dell'Autorità del 21 settembre 2000 nei confronti della società TV Internazionale S.p.A. (emittente televisiva TMC) – Richieste dell'invio dei calendari relativi ai programmi di comunicazione politica, nonché alla collocazione nei palinsesti dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti – Mancato riscontro di una programmazione in rispetto alla previsione normativa (legge n. 28/00 e delibera n. **200/00/CSP**) – Inosservanza dell'obbligo dell'offerta di spazi di comunicazione politica per concessionarie televisive nazionali – **Provvedimenti** avente ad oggetto il **ripristino** per realizzare programmi di comunicazione politica con la precisazione delle modalità attuative e delle misure poste in essere, e tenendo conto del periodo di tempo per il quale si è protratta l'inosservanza della normativa.

La posizione giuridica di cui sono titolari i soggetti legittimati ai sensi della legge n. 28/00 in ordine all'accesso alla comunicazione politica è di diritto soggettivo rispetto al quale le concessionarie radiotelevisive nazionali sono obbligate all'offerta degli spazi gratuiti di partecipazione.

Corollario di siffatto obbligo è la garanzia dell'imparzialità e dell'equità, valori questi che attengono al “corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda, indipendentemente dai periodi di competizione elettorale, il sistema democratico”, secondo il “canone della pari opportunità” (cfr. da ultimo Corte Costituzionale n. 155/02 e Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dell'11 marzo 2003).

2. Contenuto della comunicazione politica e libertà di manifestazione del pensiero.

Delibera n. 359/01/CSP del 4 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto della Lista Emma Bonino pervenuto in data 1 maggio 2001 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Rai Uno (programma “125 milioni di ca...ate del 26 aprile 2001) per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **253/01/CSP** e del Provvedimento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: programma dai caratteri e contenuti né informativi, né di comunicazione politica: trattazione di temi di rilevanza sociale, di attualità e di critica a questioni di cronaca, che non concernono aspetti politici e non attengono a scadenze elettorali in corso - Istruttoria dell'Autorità: accertamento della qualificazione della trasmissione in termini di programma di intrattenimento - **Provvedimento di archiviazione** degli atti e **trasmissione** della **delibera** alla Commissione Parlamentare di Vigilanza – Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio per

l'annullamento del citato provvedimento da parte della Lista denunciante.

La trattazione in video di tematiche a contenuto sociale non riconducibili ad argomenti elettorali in programmi diversi dalla comunicazione politica e dai messaggi autogestiti, allorquando venga utilizzata in rapporto di prevalenza rispetto all'intera connotazione della trasmissione, non assume rilevanza tale da influenzare, sia pure surrettiziamente, le libere scelte degli elettori.

ARTICOLO 3

Art. 3.

(Messaggi politici autogestiti)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti o a pagamento, di seguito denominati "messaggi".
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.
4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.
5. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento devono offrire spazi di comunicazione politica gratuiti di cui all'articolo 2 per un tempo pari a quello dei messaggi effettivamente diffusi nell'ambito di contenitori, che possono essere al massimo in numero di quattro. Nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla medesima emittente.
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e l'indicazione del soggetto committente.
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.
8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

1. Provvedimenti di ripristino.

a. **Delibera n. 346/01/CSP del 26 aprile 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 23 aprile 2001 dalla Lista Emma Bonino (a firma dell'on. Marco Pannella) nei confronti dell'emittente televisiva Tele Radio Umbria Viva per la presunta violazione dell'articolo **3, commi 5 e 6** della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – b. **Delibera n. 347/01/CSP del 26 aprile 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 23 aprile 2001 dalla Lista Emma Bonino (a firma dell'on. Marco Pannella) nei confronti dell'emittente televisiva TVL TV LIBERA S.p.A. per la presunta violazione dell'articolo **3, commi 5 e 6** della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (mancata trasmissione dei messaggi autogestiti gratuiti inviati dalla denunciante, in quanto ritenuti offensivi del comune sentimento religioso e non conformi alla impostazione morale delle emittenti) – Rilevanza dei messaggi sotto il profilo dell'**insindacabilità del contenuto**, salvi i limiti di rilevanza penale, da parte delle emittenti che hanno accettato di trasmettere messaggi autogestiti e sotto il profilo dell'accertata **lesione del principio di pari trattamento e di imparzialità nell'accesso ai mezzi di comunicazione** - **Provvedimenti** aventi ad oggetto la **trasmissione**, secondo il piano di programmazione, dei messaggi in oggetto e l'adozione di **misure** atte a **ripristinare** la parità di accesso ai mezzi di comunicazione a favore dei soggetti politici danneggiati –

Seguito procedimentale: sub a. delibera n. **555/01/CSP** di **trasmissione degli atti** al Consiglio per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, **delibera n. 383/01/CONS** di **contestazione** dell'inottemperanza, **delibera n. 470/01/CONS** di **proroga del termine di conclusione del procedimento**, **delibera n. 38/02/CONS** di **ingiunzione al versamento**

di una somma pecuniaria – **Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio da parte della società denunciata avverso l'ingiunzione di pagamento.**

sub b. **Delibera n. 573/01/CSP di trasmissione degli atti** al Consiglio per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97, **delibera n. 418/01/CONS** di **contestazione** dell'inottemperanza, **delibera n. 37/02/CONS** di **ingiunzione al versamento** di una somma pecuniaria – **Quietanza dell'avvenuto versamento.**

La valutazione di ordine etico alla base della condotta omissiva dell'emittente televisiva locale in ordine alla mancata trasmissione di un messaggio politico autogestito gratuito non va considerata quale scriminante in ordine alla violazione delle disposizioni di cui alla L. 28/00 e della delibera n. 253/01/CSP attuativa, in quanto l'accettazione della trasmissione del messaggio politico autogestito da parte dell'emittente stessa crea nel soggetto richiedente la posizione giuridica di "diritto alla diffusione", rilevante sotto il profilo dell'attualità dell'interesse protetto.

2. Archiviazioni.

2. a. **Declaratoria di inammissibilità dell'esposto ed archiviazione per trasmissione tardiva all'Autorità della documentazione da parte del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.**

Delibera n. 436/01/CSP del 13 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per **1. segnalazioni** dell'Ispettorato Territoriale Abruzzo – Molise trasmesse con nota del Co.Re.Rat. Abruzzo pervenuta in data 12 maggio 2001 nei confronti della società Clarena S.r.L. (emittente televisiva Videosse) per la presunta violazione dell'articolo **3** della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP**

e **254/01/CSP** (quanto a **durata**: trasmissione, da parte del candidato, di messaggi autogestiti a pagamento di quattordici e dodici secondi, nella seconda e terza fascia e a **numero**: messaggi autogestiti gratuiti trasmessi nella quinta e sesta fascia, irradiati nella stessa giornata e per conto di un solo candidato) e **2. esposto** pervenuto in data 21 maggio 2001 da parte della società Onda TV S.r.L. per la presunta violazione dello stesso articolo **3** della citata legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** da parte della medesima emittente televisiva Videoesse (trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti e a pagamento, sia relativamente alla campagna elettorale per le elezioni politiche che per il rinnovo del Consiglio comunale di Sulmona, non corrispondenti alla normativa per: **durata inferiore** al minuto o **superiore** ai tre minuti consentiti; **superamento** del numero massimo e minimo di messaggi nei contenitori; **contemporanea trasmissione** di messaggi gratuiti e a pagamento, riferiti ad entrambe le consultazioni; **trasmissione di messaggi per un solo candidato** con la scritta a pagamento per la durata di oltre quindici minuti) – **Inammissibilità dell’esposto**, in quanto non proveniente da un soggetto politico legittimato – **Trasmissione tardiva** all’Autorità della documentazione istruttoria da parte del Co.Re.Rat. Abruzzo – Molise - **Archiviazioni degli atti e richiamo al competente Co.Re.Rat.** a rispettare i tempi previsti per l’espletamento delle istruttorie e **trasmissioni** delle delibere al Co.Re.Rat. competente.

2. b. Trasmissione tardiva all’Autorità della documentazione istruttoria: impossibilità di avviare e concludere nei tempi ordinari l’istruttoria accertativo – sanzionatoria .

Delibera n. 507/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni Sicilia

trasmessa con nota del Co.Re.Rat. Sicilia, pervenuta in data 8 giugno 2001, nei confronti della società Telesud 3 S.r.L. (emittente televisiva Telesud) per la presunta violazione dell’articolo **3** della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** (**messa in onda** di due messaggi politici autogestiti gratuiti e di tre messaggi autogestiti a pagamento del candidato al Senato; **presenza** di un solo messaggio politico autogestito gratuito nel contenitore dei messaggi politici; **messa in onda** di un messaggio politico non recante la dicitura “messaggio autogestito”, ma solo quella del soggetto committente).

Delibera n. 508/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni Sicilia trasmessa con nota del Co.Re.Rat. Sicilia, pervenuta in data 8 giugno 2001, nei confronti della società T.V.S. Televisione Siracusana Color S.r.L. (emittente televisiva TVS Televisione Siracusana) per la presunta violazione dell’articolo **3** della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** (**assenza** dell’indicazione del soggetto committente in alcuni messaggi politici autogestiti ed opportunità dell’**accertamento sul** marchio di trasmissione Teleuno TRIS SR apparso sullo schermo ed utilizzato nel passato da una società in fallimento).

Delibera n. 554/01/CSP del 19 settembre 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazioni dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni Abruzzo e Molise trasmesse con nota del Co.Re.Rat. Abruzzo, pervenuta in data 1 giugno 2001, nei confronti delle seguenti società: Finser “D” TV6 S.r.L. (emittente TV6), TVQ Televisione Qualità S.r.L. (emittente TVQ), T.A.R. Nuova Teleabruzzo Regionale S.r.L. (emittente TAR Nuova Teleabruzzo regionale), Onda Tv S.r.L. (emittente Onda TV), SO.PR.A. Società produzioni Audiovisive Antenna 10 S.r.L. (emittente Antenna 10), Rete 8 S.r.L. (emittente Rete 8), Digital S.r.L. (emittente Telegiulia) e Teleponte di Scarpelli Fernando

(emittente Teleponte) per la presunta violazione dell'articolo 3 della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e n. **254/01/CSP** (**trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti e a pagamento** privi dei requisiti previsti dalla normativa vigente).

Delibera n. 633/01/CSP dell'11 dicembre 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione dell'Ispettorato Territoriale Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni trasmessa con nota del Co.Re.Com. Friuli Venezia Giulia, pervenuta in data 1 agosto 2001, nei confronti della società Telefriuli S.r.L. (emittente televisiva Telefriuli) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **389/01/CSP** (trasmissione per più volte di messaggi gratuiti di sostegno ai candidati nelle elezioni per il rinnovo del Sindaco di Pordenone e del Presidente della Provincia di Udine).

Chiusura della campagna elettorale e decorrenza dei termini di cui all'articolo 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212 - **Trasmissioni tardive all'Autorità** delle documentazioni istruttorie da parte dei competenti Comitati regionali ed impossibilità di avviare e concludere nei tempi ordinari le istruttorie accertative – sanzionatorie – **Provvedimenti di archiviazione degli atti, di richiamo** al rispetto dei termini e **trasmissione** delle delibere ai competenti Comitati Regionali.

Nell'ambito di un'istruttoria non completa, ovvero non avviata secondo i tempi procedurali che la legge n. 28/00 e le sue disposizioni di attuazione pongono a garanzia dell'effettività della tutela degli interessi protetti, talune fattispecie, valutabili caso per caso, possono, tuttavia, assurgere ad indici rilevatori dell'interpretazione della normativa stessa in ordine al rapporto di correlazione tra i messaggi e la loro durata, tra i requisiti richiesti dalla norma per la messa in onda e i

contenitori, nonché quanto alla prescritta indicazione del committente, in termini tali da ricostruire il processo della motivata esposizione di un programma ovvero di un'opinione politica nell'ambito del c.d. pluralismo informativo.

La previsione degli elementi contenutistici dei messaggi politici autogestiti e delle relative modalità di trasmissione è posta a tutela dell'esigenza della certezza e della trasparenza di queste forme di comunicazione audiovisiva, nonché della riferibilità delle stesse ai soggetti politici richiedenti.

ARTICOLO 4

Art. 4.

(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purchè presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di

un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. Per le emittenti di cui al comma 5 i contenitori di cui al comma 3, lettera c), sono previsti fino a un massimo di sei per ogni giornata di programmazione. Ciascun soggetto politico può disporre al massimo di un messaggio sulla stessa emittente in ciascuna giornata di programmazione. L'Autorità regola il riparto degli spazi per i messaggi tra i soggetti politici a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione, e fissa il numero complessivo dei messaggi da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in relazione alle risorse disponibili in ciascuna regione, avvalendosi dei competenti comitati regionali per le comunicazioni o, ove non ancora costituiti, dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

7. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito ai sensi dei commi 5 e 6, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, hanno facoltà di diffondere messaggi a pagamento, fino ad un massimo di due per ogni soggetto politico per ciascuna giornata di programmazione, alle condizioni stabilite dal comma 7 dell'articolo 3 e secondo le modalità di cui alle lettere da b) a g) del comma 3 del presente articolo. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari, nell'ambito della medesima settimana, a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei *referendum*.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

1. Periodo elettorale: termine iniziale dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali e rifiuto dell'esponente.

Delibera n. 431/01/CSP del 30 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto dell'on. Roberto Rosso, candidato alla carica di Sindaco di Torino, pervenuto in data 23 maggio 2001 nei confronti dell'emittente televisiva locale Videogruppo per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** – (trasmissioni di comunicazione politica dal titolo “*Tempo scaduto*” del 9 marzo 2001 e del 18 maggio 2001 *alle quali l'esponente non è stato posto in grado di intervenire*) – Istruttoria sommaria del Co.Re.rat. Piemonte: non riconducibilità della trasmissione del 9 marzo 2001 all'interno del periodo elettorale – Mancata irradiazione, da parte dell'emittente, della trasmissione del 18 maggio 2001 a causa del rifiuto dell'esponente – Insussistenza delle asserite violazioni - **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

La presenza di una circostanza “scriminante”, consistente nella mancata assoggettabilità della trasmissione al periodo relativo alla competizione elettorale, a supporto della motivazione del provvedimento da adottare, dà luogo alla declaratoria di archiviazione degli atti.

Non incide sul rispetto della parità di condizioni e dell'obbligatorietà dell'offerta, in costanza dell'ordinarietà della programmazione editoriale nei periodi non elettorali, il rifiuto a partecipare ad una trasmissione di comunicazione politica, in quanto può interpretarsi in via estensiva la disposizione prevista in tema di programmazione della concessionaria pubblica, secondo cui “l'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle trasmissioni non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, nella quale è fatta menzione della rinuncia” (art. 4, terzo comma, lettera g), del regolamento della

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 21 giugno 2000).

2. Principio di parità nell'accesso ai mezzi di comunicazione e garanzia del contraddittorio.

a. Elementi strutturali della comunicazione politica e mancata partecipazione al programma dell'avente diritto.

Delibera n. 439/01/CSP del 13 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto trasmesso dalla Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Rieti, pervenuto in data 15 maggio 2001, a firma del Sig. Luciano Zerbini, candidato nel collegio senatoriale di Rieti – Lazio 2 per il partito Fronte Nazionale Sociale nei confronti della società Rete Televisiva Reatina R.T.R. S.r.L. (emittente televisiva R.T.R.) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (trasmissione dal titolo “*Speciale Senato*” del 10 maggio 2001, ore 21.00, alla quale hanno partecipato tutti i candidati del predetto collegio senatoriale, ad eccezione dell'esponente) – Istruttoria sommaria del competente Co.Re.Rat. Lazio - Condotta successiva dell'emittente di invito a tutti i partiti politici a partecipare alla trasmissione con l'indicazione della persona designata – Materiale impossibilità del rappresentante elettorale del partito del denunciante a contattare l'esponente stesso per consentirgli di partecipare – Non imputabilità all'emittente – Conseguenziale insussistenza della violazione – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

Nel difficile processo di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta “comunicazione politica” vengono

individuati gli elementi strutturali che, nell'osservanza del dato testuale normativo, depongono, per la loro concreta caratterizzazione funzionale, a favore di una determinata qualificazione giuridica, tipica e tassativa.

La pronuncia dell'Autorità, frutto dell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, tiene conto, infatti, del criterio della tipizzazione della fattispecie concreta, così come si è venuto ad evidenziare nel corso dell'applicazione della norma primaria e regolamentare attuativa e in sede di analoghe decisioni adottate in precedenza.

A tal fine, alcuni elementi già enucleati dall'applicazione della normativa in esame, quali la presenza di esponenti politici di diversa provenienza in confronto tra loro, la calendarizzazione degli incontri politici per l'intero ciclo della trasmissione durante la campagna elettorale in ordine ad argomenti ritenuti di attualità, la messa in onda di schede personali sugli ospiti del programma, l'adozione del criterio della divisione paritaria tra tutti i candidati, in definitiva, l'intera articolazione del programma sono stati ritenuti utili nella direzione della funzionalizzazione a garantire il contraddittorio.

Il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione è tipico della comunicazione politica a cui si applicano i principi della parità di condizioni e dell'obbligatorietà dell'offerta, principi che l'esponente dichiara essere stati lesi nei suoi confronti.

Nella fattispecie in esame, gli effetti della condizione di "svantaggio" in cui si trova il soggetto politico escluso in termini di negato esercizio, per così dire "materiale", della situazione giuridica di accesso al mezzo radiotelevisivo di cui è titolare, possono essere rimossi con la condotta successiva dell'emittente, riparatrice del danno subito.

D'altra parte, non sarebbe ammissibile, in via preventiva, lo strumento della inibitoria della

messa in onda della trasmissione programmata considerata potenzialmente lesiva di posizioni giuridico – elettorali, in quanto l'art. 10 della legge n. 28/00 non contempla, a tal fine, l'istituto della comunicazione politica, ma quello dei messaggi politici autogestiti e, quindi, non è suscettibile di interpretazione estensiva, stante la tipicità e la nominatività delle fattispecie previste.

b. Composizione della controversia: disponibilità dell'emittente al ripristino e cessazione della materia del contendere.

Delibera n. 440/01/CSP del 13 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto del Sig. Carlo Sorrentino, candidato Sindaco nel Comune di Boscoreale per la coalizione di centro – sinistra, pervenuto in data 24 maggio 2001 nei confronti della Associazione Culturale Canale 3 (emittente televisiva locale "Canale 3") per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** – (programmazione, all'interno della trasmissione del 23 maggio 2001, ore 22.30, di un *dibattito televisivo tra i candidati* degli schieramenti nella competizione amministrativa al quale era prevista la partecipazione dell'esponente, senza che fosse stata preventivamente concordata la data) – Disponibilità dell'emittente, in via compositiva, all'immediato ripristino: programmazione di un'apposita trasmissione con la partecipazione dell'esponente, in onda l'8 maggio 2001, per ripristinare l'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica in accoglimento dell'invito da parte del competente Co.Re.Rat. - Cessazione della materia del contendere – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

Delibera n. 469/01/CSP del 27 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto trasmesso dal Co.Re.Rat. della Regione

Sicilia in data 11 maggio 2001, a firma del Sig. Gianni Cusumano, nei confronti della società T.R.M. Teleradio del Mediterraneo S.p.A. (emittente televisiva TRM) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (trasmissione televisiva serale del 30 marzo 2001, dedicata interamente al Ministro Salvatore Cardinale, *intervistato* per oltre un'ora su temi di politica e sulla sua candidatura alle elezioni politiche per la coalizione del centro – sinistra) e **Delibera n. 408/01/CSP del 23 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto dell'on. Roberto Calderoni, pervenuto in data 7 maggio 2001, nei confronti dell'emittente televisiva locale Bergamo Tv per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (trasmissione del 27 aprile 2001 alla quale il denunciante *non è stato invitato*) – Errore nella trascrizione dell'indirizzo della raccomandata mai giunta a destinazione del denunciante.

Istruttorie sommarie dei competenti Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi: composizione delle controversie per l'avvenuta programmazione di trasmissioni con rappresentanti dei soggetti danneggiati – **Adeguamenti spontanei agli obblighi di legge – Provvedimenti di archiviazioni** degli atti.

Ha valenza sostanzialmente riparatoria la condotta dell'emittente, che nella programmazione di una puntata successiva a quella relativa alla accertata trasmissione lesiva del principio di parità di trattamento, preveda l'assegnazione di spazi di comunicazione politica al soggetto denunciante.

La rappresentazione del limite nel delicato processo di bilanciamento tra la libertà dell'editore radiotelevisivo di programmare la propria attività imprenditoriale e quella dell'utente – cittadino di formarsi un proprio convincimento in maniera corretta, chiara ed esaustiva, trova nella ratio legis della normativa in questione la sua articolazione.

Il criterio di esigibilità della condotta "dovuta" è dettato dalla "ragionevolezza", in omaggio al generale principio di cooperazione che è alla base della buona fede nell'adempimento dei rapporti obbligatori.

La funzione del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, all'interno dell'istruttoria sommaria, ha finalità accertative della presunta violazione e, nel delicato processo di raccordo degli interessi, allorquando ricorrano le condizioni per una soluzione concordata, "conciliativa" in rapporto all'adeguamento spontaneo dell'emittente agli obblighi di legge.

c. Ripristino a seguito di successiva trasmissione.

Delibera n. 509/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto del Sig. Salvatore Sinatra, consigliere della Provincia di Trapani, pervenuto in data 3 maggio 2001 nei confronti della società D.R.T. Divisioni Radio Televisive S.r.L. (emittente televisiva "Canale 2") per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (irradiazione di un programma in data 2 maggio 2001, dalle ore 22.30 alle ore 23.05, nel quale sono state propagate le ragioni della coalizione di centro – destra, fornendo *indicazioni di voto* agli spettatori) – Istruttoria sommaria del competente Co.Re.Rat. Sicilia: accertamento della realizzazione di apposita trasmissione riparatoria – Cessazione della materia del contendere – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

Nel contemperare l'esigenza dell'assolvimento, da parte del mezzo radiotelevisivo, della funzione di interesse generale e quella di garanzia dell'accesso in condizioni di effettiva parità, viene riservata alla comunicazione politica la funzione di estrinsecare le manifestazioni di opinioni e le

indicazioni di voto secondo il criterio del contraddittorio, elemento, questo che, unitamente al contingentamento, differenzia la comunicazione politica radiotelevisiva dal messaggio radiotelevisivo autogestito.

Per effetto dell'adozione della comminatoria di predisposizione degli spazi di comunicazione politica, si costituisce, nella sfera giuridica del soggetto politico leso, la situazione giuridica attiva, in ordine alla trasmissione secondo le modalità e i criteri disposti per la comunicazione politica.

Il processo di riequilibrio nella parità di condizioni passa, pertanto, attraverso la predisposizione di atti esecutivi di adempimento del provvedimento ordinatorio, che funge da atto presupposto, valutato nell'insieme della programmazione televisiva, per cui l'Autorità vigila sulla durata e sulle modalità degli interventi successivi a tutela del valore costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero.

ARTICOLO 5

Art. 5.

(Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi)

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.
4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

1. Principio di parità di accesso: condotta dell'emittente e cessazione della materia del contendere.

Delibera n. 534/01/CSP del 19 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto trasmesso dalla Guardia di Finanza – Comando Nucleo Provinciale P.T. di Agrigento, pervenuto in data 28 maggio 2001, a firma dell'Avv. Giuseppe Arnone nei confronti della società Teleacras S.r.L. (emittente televisiva "Teleacras") per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (programmazione, per il giorno successivo alla data di presentazione dell'esposto, della replica della trasmissione dal titolo "L'Opinione", già mandata in onda ed interamente dedicata all'intervista, di circa un'ora, al senatore Calogero Sodano, ex Sindaco di Agrigento) – Trasmissione inserita all'interno di un ciclo di una rubrica settimanale di informazione – Programmazione di successive puntate con la presenza di tutti gli eletti, in Provincia di Agrigento, al Senato della Repubblica – Adozione, da parte dell'emittente, di misure idonee a ripristinare la parità di accesso ai mezzi di informazione – Cessazione della materia del contendere – **Archiviazione** degli atti.

Delibera n. 500/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto trasmesso dal Co.Re.Rat. Sicilia in data 8 giugno 2001, a firma del Sig. Arnaldo Rao, coordinatore regionale del Fronte Sociale Nazionale, nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Rai 3 Regione Sicilia per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (mancata divulgazione di notizie relative al movimento politico dell'esponente) – Intervista successiva dell'esponente nel corso del telegiornale: trasmissione di riequilibrio – Ripristino e

cessazione della materia del contendere – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

Delibera n. 399/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto dei Democratici di Sinistra di Città di Castello, sostenitori della coalizione di centro – sinistra e del candidato Sindaco, Sig.ra Fernanda Cecchini, pervenuto in data 27 aprile 2001, nei confronti dell'emittente radiotelevisiva Tevere TV, per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** – (notiziario serale del 13 aprile 2001 in cui viene rilasciata un'intervista al candidato di un'altra lista, sostenitrice di una diversa candidatura a Sindaco, senza che alcuno spazio venga concesso alle altre coalizioni o ad esponenti di altre liste) – Istruttoria sommaria del Co.Re.Com. Umbria: programmazione nelle edizioni dei telegiornali successivi di interviste dei rappresentanti di tutte le coalizioni – Ottemperanza all'invito di ripristino - **Archiviazione** degli atti.

Delibera n. 406/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto di Ulisse Di Giacomo (vice coordinatore di Forza Italia), pervenuto in data 12 aprile 2001, nei confronti della società TVI Teleisernia S.r.L. (emittente televisiva in ambito locale TVI Teleisernia) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e dell'articolo 14 della delibera n. **253/01/CSP** – (trasmissione in data 11 aprile 2001, alle ore 7.00, del programma "La rassegna stampa di Teleisernia", nell'ambito della quale la conduttrice avrebbe effettuato, con enfasi, una selezione ed illustrazione di alcuni articoli, pubblicati sulla stampa locale, relativi alle candidature alla Camera dei Deputati nel Collegio di Isernia, fornendo, anche indirettamente, indicazioni di voto ed influenzando, anche in modo surrettizio ed allusivo le libere scelte degli elettori – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva dell'emittente in questione: corrispondenza della trasmissione

all'esercizio del diritto di cronaca - Natura della rassegna stampa: programma di informazione legato all'attualità della cronaca, concernente anche questioni relative alla competizione elettorale – Proporzionata riproduzione delle notizie non lesiva delle libertà di commento e di critica – Insussistenza dell'asserita violazione – **Provvedimento di archiviazione degli atti.**

Il limite alla libertà di commento e di critica, riconosciuta alle emittenti radiotelevisive, non viene superato allorché la condotta del giornalista, consistente nella presentazione di articoli tratti dalla rassegna stampa, si caratterizzi, rispetto alle notizie stesse, con riferimenti proporzionati ai diversi soggetti politici e con commenti percepibili, oggettivamente, dagli utenti – spettatori, quali espressioni della manifestazione del pensiero (cfr. sentenza Corte Costituzione n. 155/02).

La condotta riparatoria, successiva e tempestiva, apprestata dalla concessionaria, esplica la funzione di riequilibrare la parità di condizioni violata e di legittimare la pronuncia di archiviazione da parte dell'Autorità.

2. Critica politica.

Delibera n. 237/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazioni del dott. Carlo di Luzio, pervenute in data 20 e 26 giugno 2000, nei confronti della società Produzioni Audiovisive Antenna 10 S.r.L. (emittente Antenna 10) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** – (trasmissione in cui vengono usate espressioni denigratorie nei confronti dell'esponente che interviene telefonicamente, ma senza riuscire a prendere posizioni su quanto affermato) – Irrilevanza dell'intervento telefonico dell'esponente nella critica politica e nel rapporto di garanzia della completezza ed imparzialità dell'informazione - **Archiviazione** degli atti.

Il principio dell'imparzialità nell'informazione in generale e, in particolare, in quella politica che garantisce l'equilibrio nel rapporto di estrinsecazione delle libertà della persona umana, non contrasta con l'esigenza giornalistica televisiva, ovvero unicamente giornalistica, di diffondere fatti legati alla cronaca politica, anche da parte di esponenti politici, nel corso di una campagna elettorale, data la predominanza degli eventi stessi rispetto al complesso delle notizie relative ad ogni giornata e tenuto conto della necessità di completezza ed obiettività nella realizzazione dei servizi stessi.

3. Programma di approfondimento informativo: struttura e contenuti.

Delibera n. 255/01/CSP del 27 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto della Lista Emma Bonino, a firma di Bonino, Pannella, Cappato e Capezzone, pervenuto in data 26 marzo 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. - (trasmissione "Porta a Porta" del 14 marzo 2001) per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **200/0/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 21 giugno 2000 – (confronto tra due piccole formazioni politiche facenti parte della Casa delle Libertà e dell'Ulivo e un rappresentante del Movimento Democrazia Europea) – Presunta disparità di trattamento per la struttura del programma e per l'opportunità di ascolto, a causa della messa in onda con ritardo rispetto alla maggioranza delle puntate dello stesso programma – Riconducibilità della trasmissione alla responsabilità della testata del TG1: natura di programma di approfondimento su temi di attualità appartenenti all'area dell'informazione quanto a contenuti, modalità di realizzazione ed inviti

– Tutela dell’equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche in seguito alla delibera n. 246/01/CSP di invito alla concessionaria pubblica a garantire al denunciante la pari opportunità nell’accesso all’area dei programmi di informazione – Irrilevanza dell’intervenuto ritardo nella messa in onda della trasmissione per fatti non prevedibili al momento della formazione del palinsesto – Insussistenza dei presupposti per l’applicabilità delle misure di cui all’art. 10 della legge n. 28/00 - **Provvedimento di archiviazione degli atti – Trasmissione della delibera** alla Commissione Parlamentare di Vigilanza – **Collegamento** con delibera n. 206/01/CSP.

Delibera n. 568/01/CSP del 4 ottobre 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto dell’on. Umberto Bossi, segretario federale del Movimento Politico Lega Nord, pervenuto in data 3 ottobre 2001, nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittenti Rai Uno, Rai Due e Rai Tre), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. 539/01/CSP – (schede illustrative del referendum trasmesse: **a**) nell’ambito dei servizi informativi del Televideo Rai e dai telegiornali Rai; **b**) in particolare quello del 29 settembre 2001, in quanto la non corretta utilizzazione del termine “federalismo” in ordine all’oggetto del referendum è lesiva dell’imparzialità dell’informazione ed influenza surrettiziamente le scelte degli elettori, impedendo il confronto politico) – Natura giuridica del programma: informazione e non comunicazione politica, in quanto trasmesso nell’ambito della testata del TG3 – Segnalazioni del servizio Televideo prive della data e della messa in onda e relative a schede illustrative, oggettivamente non rilevanti quanto a potenziale lesione - Utilizzazione del termine “federalismo” come generica espressione di sintesi giornalistica e non quale indicazione di voto – **Provvedimento: sub a) di inammissibilità e sub b) di archiviazione degli atti - Segnalazione** alla Rai di prestare attenzione alla terminologia da impiegare nei programmi informativi e **trasmissione** della

delibera alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi.

La struttura del programma di informazione politica, incentrato sull’attività e sulla cronaca politica, si articola con “l’intervento esclusivo degli operatori della comunicazione”, nel senso che le opinioni politiche sono riportate nell’esercizio del diritto di cronaca, rilevando, altresì, la riconducibilità del programma alla responsabilità di una specifica testata giornalistica.

L’associazione di una tematica ad un termine riferibile ad un quesito referendario e, nel contempo, usato comunemente nel lessico politico, giuridico e giornalistico, quale è quello del “federalismo”, non è idonea ad alterare il tenore dell’argomento oggetto della consultazione referendaria, in modo da incidere sull’imparzialità e sulla correttezza dell’informazione, allorquando nel contesto informativo il termine stesso è utilizzato nel significato di generica espressione di sintesi giornalistica e vengono rappresentate le posizioni politiche sul quesito referendario medesimo.

4. Area dell'informazione complessivamente considerata: potere di segnalazione.

Delibera n. 246/01/CSP del 13 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposti della Lista Emma Bonino, a firma di Bonino, Pannella, Cappato e Capezzone, pervenuti in data 20 febbraio 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. - (trasmissioni appartenenti al ciclo "Telecamere" e "Palinsesto notturno" dal 2 settembre 2000 al 10 febbraio 2001) per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **200/00/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 21 giugno 2000 – (inesistenza della presenza di esponenti della Lista denunciante) – Caratteri e contenuto informativo dei programmi in oggetto, in quanto correlati ai temi dell'attualità e della cronaca – Valutazione della presenza degli esponenti in relazione all'area di informazione complessivamente considerata (telegiornali e programmi di approfondimento) – Riscontro dei dati del monitoraggio: equa rappresentazione delle istanze politiche – Insussistenza dei presupposti per l'applicazione di misure sanzionatorie – Precedente risoluzione della Commissione Parlamentare di Vigilanza dell'8 marzo 2001 nei confronti della Rai per garantire l'adeguata presenza della Lista denunciante all'interno di programmi esistenti – Segnalazione alla Rai dello squilibrio editoriale all'interno dell'area di informazione in relazione all'accesso del soggetto politico istante ed invito a porre in essere le iniziative più opportune per la garanzia di detto equilibrio nei programmi di approfondimento informativo su temi di attualità - Trasmissione della delibera alla Commissione parlamentare di Vigilanza.

Delibera n. 626/00/CSP dell'8 novembre 2000 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del Comitato di Coordinamento dei Radicali (Bonino, Pannella, Cappato e Capezzone) pervenuto in data 23 ottobre 2002

nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **200/00/CSP**, nonché del Provvedimento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 21 giugno 2000 - (programmi di informazione e di comunicazione politica sotto forma di telegiornali, trasmissioni di approfondimento ad essi legati e trasmissioni di rete rispetto ai quali la concessionaria pubblica, nel periodo 22 maggio 2000 – 12 ottobre 2000, non avrebbe tenuto conto dell'iniziativa radicale, con conseguente insufficiente presenza della Lista denunciante) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: ammissione di non aver intenzionalmente voluto trasmettere programmi di comunicazione politica – Precedente diffida dell'Autorità – Analisi quantitativa e qualitativa dei dati del monitoraggio sul tempo relativo ai notiziari, ai programmi di testata e alle trasmissioni di rete nel periodo considerato: equa attività informativa della Rai e collocazione degli intervenuti rappresentanti della Lista denunciante nell'ambito di fasce orarie aventi di norma un significativo indice di ascolto – Atto **presupposto**: delibera n. **477/00/CSP - Provvedimento di archiviazione e trasmissione** della delibera alla Commissione parlamentare di vigilanza).

Delibera n. 363/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto della Lista Di Pietro – Italia dei Valori, pervenuto in data 30 aprile 2001 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittenti televisive Rete 4, Canale 5 e Italia 1), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (informazione diffusa dai telegiornali Tg4, Tg5 e Studio Aperto, nel periodo 1- 24 aprile 2001, sotto specie di attribuzione di scarso o nullo spazio alla formazione politica denunciante) – Richiesta di controdeduzioni e memoria difensiva dell'emittente – Monitoraggio dell'Autorità nel periodo oggetto dell'esposto: a. attribuzione di spazi nel TG5; b. assenza della presenza della Lista

denunciante nelle trasmissioni TG4 e Studio Aperto – Provvedimento dell’Autorità avente ad oggetto: 1. l’**archiviazione** degli atti sub a); la **trasmissione** immediata, quanto a sub b), di **servizi di informazione** relativi ad eventi attinenti l’iniziativa politico – elettorale dell’esponente.

Delibera n. 386/01/CSP del 10 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dal Partito della Rifondazione Comunista, pervenuto in data 9 maggio 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva Rai Due, programma “Il Raggio Verde”), per la presunta violazione degli articoli 2, 4 e 5, della legge n. 28/00, della delibera n. **253/01/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 – (mancata attribuzione nella trasmissione in oggetto, durante il periodo della campagna elettorale, dal momento dell’apertura - 10 marzo 2001 - fino alla data dell’esposto - 8 maggio 2001 - di spazi alla formazione politica denunciante).

Delibera n. 387/01/CSP del 10 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dal Partito della Rifondazione Comunista, pervenuto in data 9 maggio 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva Rai Uno, programma di informazione “Porta a Porta”), per la presunta violazione degli articoli 2, 4 e 5, della legge n. 28/00, della delibera n. **253/01/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 – (trasmissione durante il periodo elettorale del programma “Porta a Porta” all’interno del quale è stato attribuito scarso spazio alla formazione politica denunciante – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva: partecipazione degli esponenti del partito denunciante a diversi programmi di approfondimento informativo delle reti Rai e, in particolare, nella puntata del 23 aprile 2001 del medesimo programma.

La ciclicità del programma considerato unitamente alla complessità dell’informazione comprensiva sia dei telegiornali che dei programmi di approfondimento politico su temi di attualità, irradiati su tutte le reti televisive della concessionaria, è a garanzia della rilevabilità della presenza di un soggetto politico, sotto il profilo della completezza ed imparzialità dell’esercizio dell’attività informativa, nell’intero periodo che va dall’apertura della campagna elettorale fino alla data della denuncia.

Valutazione della presenza di esponenti politici in relazione all’area dell’informazione complessivamente considerata: presenza del partito denunciante in una precedente puntata della trasmissione e in altri programmi informativi della concessionaria pubblica – Insussistenza dell’asserita violazione della parità di accesso ai mezzi di informazione e dei presupposti per l’applicazione delle misure sanzionatorie – **Provvedimenti di archiviazione** degli atti e **trasmissione** delle delibere n. 386/01/CSP e n. 387/01/CSP alla Commissione Parlamentare di vigilanza.

La presenza di soggetti politici all’interno di un notiziario, durante il periodo della campagna elettorale, è rapportata alle esigenze connesse al diritto di cronaca, elemento questo qualitativamente rilevante ai fini del rispetto del principio della parità di accesso televisivo a fronte della matematica ripartizione dei tempi tipica della comunicazione politica.

E’ la rappresentatività della posizione politica il criterio di valutazione dell’adeguatezza dello spazio informativo concesso nella cronaca elettorale, ai fini della qualificazione della rappresentazione della singola notizia nella parità di trattamento che si traduce in proporzionalità della cronaca stessa.

Pertanto, a garanzia della tutela dell'accesso a tutti i soggetti politici in condizioni di parità di trattamento, l'informazione complessiva deve rispondere sia ad esigenze di carattere temporale (l'intero periodo coincidente con la campagna elettorale), che a quelle oggettive comprendenti tutti i programmi dal contenuto informativo trasmessi dalla concessionaria dell'emittente in questione, fermo restando l'impossibilità giuridica per l'Autorità di adottare provvedimenti che, in via preventiva, possano impedire la trasmissione di programmi potenzialmente lesivi dell'informazione, stante la libertà dell'emittente stessa.

5. Ripristino completezza ed imparzialità dell'informazione.

Delibera n. 324/01/CSP del 20 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del sen. Antonello Falomi, pervenuto in data 13 aprile 2001 nei confronti della emittente televisiva Italia 1 (Studio Aperto del 10/04/01) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (telegiornale serale mandato in onda in data 10 aprile 2001 nel quale viene trasmesso un episodio ripreso dalla trasmissione Striscia la notizia, riguardante servizi Rai, che mostrano la partecipazione di un candidato a un incontro pubblico con il montaggio di riprese di pubblico non riconducibili alla stessa occasione) – Programmi di informazione riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica – Lesione dell'obiettività, imparzialità e completezza dell'informazione: condotte tendenti ad influenzare le libere scelte degli elettori – Costruzione del servizio: realizzazione, andamento e montaggio alternato di spezzoni di servizi ed immagini diverse con carattere

denigratorio e situazioni di vantaggio per determinate forze politiche – **Provvedimento** di adozione delle **misure** opportune per ripristinare la completezza e l'imparzialità dell'informazione a favore del candidato danneggiato.

Delibera n. 303/01/CSP del 12 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per: a) esposto dell'on. Silvio Berlusconi (Pres. Forza Italia), pervenuto in data 10 aprile 2001, e b) nota del Dipartimento Vigilanza e Controllo di trasmissione dell'esposto del sen. Massimo Baldini, pervenuto in data 9 aprile 2001 e nota dell'on. Mario Landolfi, pervenuta in data 10 aprile 2001, nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Rai Due (“Il Raggio Verde” del 6 aprile 2001), per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **253/01/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 – (asserita violazione: sub a) delle norme disciplinanti i programmi di informazione; e sub b) delle norme in materia di comunicazione politica, in un programma, che, anche se qualificato di informazione politica, è, in realtà, di comunicazione politica) – Decorso dei termini procedurali dalla ricezione dell'ultima denuncia – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: carenza di potere dell'ufficio dell'Autorità che ha contestato la presunta violazione; inammissibilità della denuncia in quanto priva dell'indicazione dell'orario di messa in onda; programmi dal contenuto informativo per la correlazione con i temi dell'attualità e della cronaca – Esposizione di fatti concernenti un soggetto politico interessato alla discussione, intervenuto telefonicamente, e disponibilità ad ospitarlo in una successiva puntata - Istruttoria dell'Autorità: legittimazione dell'unità operativa temporanea “Par condicio” per delega formale derivante dalla delibera istitutiva ed esercizio delle funzioni attribuite all'Autorità dalla legge n. 28/00 e dal regolamento attuativo n. 253/01/CSP - Irrilevanza dell'omissione nell'indicazione dell'orario della trasmissione sotto il profilo

della sua identificazione, in quanto in onda nello stesso giorno della settimana e allo stesso orario – Profili della violazione dell'obbligo di imparzialità da parte del conduttore e della configurabilità della natura del programma – Riconducibilità della trasmissione in oggetto sotto la responsabilità della testata del TG1, comunicata alla predetta Commissione Parlamentare di Vigilanza – Struttura ed articolazione del programma non qualificabile quale comunicazione politica – Accertata violazione della disciplina in tema di informazione quanto a parità di trattamento, obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione: assenza nella trasmissione di un'adeguata rappresentanza dei soggetti direttamente interessati ai fatti oggetto di discussione e modalità della conduzione non imparziali – Riunione degli esposti e della nota: unità di oggetto e principio del ne bis in idem – **Provvedimento** inteso a **ripristinare** la completezza e l'imparzialità con prevalente partecipazione di esponenti del movimento politico Forza Italia nella prima puntata utile del programma – **Trasmissione** della delibera alla Commissione Parlamentare di Vigilanza.

Trasmissione atti al Consiglio (del. n. 433/01/CSP) – Atto di **contestazione** (del. n. 238/01/CONS) – Ordinanza di **ingiunzione** ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 per inottemperanza (del. n. 339/01/CONS) contro la quale è stato presentato **ricorso giurisdizionale** al **Tar Lazio** da parte della concessionaria del servizio pubblico.

La delegabilità dell'atto di contestazione dell'avvio di un procedimento sanzionatorio in materia di trasmissioni radiotelevisive - dalla Commissione per i Servizi e i Prodotti al Dipartimento competente – è ammissibile, attesa la natura di mero atto amministrativo, quale comunicazione dell'avvenuto accertamento della violazione e contestuale richiesta di controdeduzioni.

La riconducibilità alla responsabilità di una testata giornalistica e non alla Tribune è

presuntivamente indice di qualificazione del programma quale informazione politica, per carattere e contenuto, in considerazione della trattazione di argomenti di attualità politica – anche non direttamente legati alla competizione elettorale – e della predominanza degli eventi stessi rispetto al complesso delle notizie maggiormente rilevanti, rispetto alle quali non è rimessa alla valutazione professionale degli operatori dell'informazione la scelta della partecipazione di esponenti politici presenti in studio ovvero all'interno di un servizio giornalistico.

La valutazione della presenza di esponenti politici in rapporto all'intero ciclo di una trasmissione durante la competizione elettorale fa in modo che la natura informativa del programma discenda dall'insieme della programmazione oltre che dalla sequenza specifica della trasmissione.

Ai fini della verifica del rispetto di un provvedimento a carattere sanzionatorio in materia di informazione politica ex articolo 10, comma 5, della legge n. 28/00, non risulta sufficiente la prevalente partecipazione dei rappresentanti del soggetto politico leso in una trasmissione successiva a quella oggetto di violazione, e la sproporzione dei tempi a suo favore, se le concrete modalità di gestione e di conduzione del programma inducono a vanificare, sostanzialmente, per la connotazione politica del programma e per l'attribuzione di una posizione di vantaggio per un determinato schieramento politico, l'efficacia della reintegrazione del provvedimento sotto il profilo della correttezza e dell'imparzialità, reiterandosi, in tal modo, la precedente lesione.

La riproposizione, pertanto, di un successivo esposto nei confronti dello stesso programma, in riferimento specifico ad un'altra puntata, determina l'opportunità di accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di informazione politica in relazione all'intero ciclo, comprendendosi in esso anche le fattispecie, oggetto di denuncia, verificatesi successivamente alla chiusura della

campagna elettorale, altrimenti non suscettibili dell'applicazione di misure ripristinatorie.

6. Assenza di trasmissione all'Autorità della documentazione istruttoria – Impossibilità dell'avvio e della conclusione nei tempi ordinari dell'istruttoria accertativi – sanzionatoria.

Delibera n. 410/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposti dell'on. Eugenio Riccio (candidato di Alleanza Nazionale nel Collegio della Camera dei Deputati di Isernia), pervenuti in data 11 e 12 aprile 2001 nei confronti società TVI Teleisernia S.r.L. (emittente televisiva TVI Teleisernia), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (telegiornali del 10 e 12 aprile 2001, ore 14.00, in cui sono stati irradiati servizi di informazione a carattere propagandistico nei confronti di un candidato dello stesso collegio elettorale, Aldo Patriciello) – Invito del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi competente a circostanziare le denunce e a formalizzarle con adeguata motivazione: impossibilità a concludere l'istruttoria sommaria – **Provvedimento di archiviazione** degli atti e richiamo al competente Co.Re.Rat. a rispettare i termini previsti per l'espletamento delle istruttorie.

7. Trasmissione tardiva all'Autorità della documentazione istruttoria – Impossibilità dell'avvio e della conclusione nei tempi ordinari dell'istruttoria accertativo – sanzionatoria.

Delibera n. 411/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto dell'on. Eugenio Riccio candidato di Alleanza Nazionale nel Collegio della Camera dei Deputati di Isernia), pervenuto in data 13 aprile 2001 nei confronti della società TVI Teleisernia S.r.L. (emittente televisiva TVI Teleisernia), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (telegiornale del 13 aprile 2001, ore 14.00, poi replicato nelle due successive edizioni serale e notturna, con affermazioni ed immagini a favore del candidato dello stesso collegio elettorale, Aldo Patriciello e a discapito dell'esponente) – **Delibera n. 468/01/CSP del 27 giugno 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione dell'Ispettorato Friuli - Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni, trasmessa dal Co.Re.Rat. competente in data 4 giugno 2001, nei confronti della società Radiotelevisione Di Campione S.p.A. (emittente televisiva TLC Telecampione 2), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (telegiornale del 10 maggio 2001, in cui è stato mandato in onda, in apposita rubrica, l'intervento di un esponente politico nella campagna per le elezioni politiche) – **Delibera n. 501/01/CSP del 12 luglio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto dell'avv. Francantonio Genovese (candidato per “L'Ulivo” alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale n. 1 – Sicilia 2), pervenuto in data 10 maggio 2001, nei confronti della società Il Tirreno S.r.L. (emittente televisiva Il Tirreno RTT Rete 1), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (irradiazioni, dall'inizio del mese di aprile 2001, di

trasmissioni a scopo informativo, telegiornali o spazi di propaganda elettorale, con rilevati di critica politica e lesivi della dignità professionale e dell'integrità politica dell'esponente) – **Delibera n. 502/01/CSP del 12 luglio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto del Sig. Guglielmo Castagnetti (candidato per La Casa della Libertà nel collegio senatoriale n. 23 della Lombardia), pervenuto in data 11 maggio 2001, nei confronti della società Tele Radio Vallecamonica di Fiora Mauro e C. S.n.C. (emittente radiofonica “Tele Radio Vallecamonica”), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (irradiazione, dall'inizio della campagna elettorale, di trasmissioni nelle quali sono stati espressi apprezzamenti lesivi della dignità professionale e dell'integrità politica dell'esponente) - **Delibera n. 504/01/CSP del 12 luglio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposti del dott. Franco La Civita (candidato Sindaco nelle elezioni per il Comune di Sulmona), pervenuti in data 8 maggio 2001, nei confronti della società Clarena S.r.L. (emittente televisiva Videoesse), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** – (notiziari del 25, 28, 29 e 30 aprile 2001, lesivi dell'imparzialità dell'informazione) – **Delibera n. 532/01/CSP del 19 luglio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione dell'Ispettorato Friuli - Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni, trasmessa dal Co.Re.Rat. competente in data 21 giugno 2001, nei confronti della società Antenna 3 Nord Est – Julia Comunicazioni S.r.L. (emittente televisiva Antenna 3), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **389/01/CSP** – (telegiornale del 4 giugno 2001, ore 19.30, poi replicato alle ore 23.00, in cui è stata mandata in onda un'intervista dell'on. Chiara Moroni, che ha sponsorizzato la candidatura di rappresentanti della propria coalizione) – **Delibera n. 533/01/CSP del 19 luglio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione

dell'Ispettorato Friuli - Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni, trasmessa dal Co.Re.Rat. competente in data 20 giugno 2001, nei confronti della società Radiotelevisione Di Campione S.p.A. (emittente televisiva TLC Telecampione 2), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (programma di informazione politica del 10 aprile 2001, dalle ore 20.36 alle ore 21.55, avente ad oggetto il tema del referendum ed altri temi di attualità della cronaca, a cui ha partecipato l'on. Bossi, quale unico ospite) – **Delibera n. 553/01/CSP del 19 settembre 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazioni dell'Ispettorato Friuli - Venezia Giulia del Ministero delle Comunicazioni, trasmesse dal Co.Re.Rat. competente in data 9 luglio 2001, nei confronti della società Radiotelepordenone S.r.L. (emittente televisiva Telepordenone), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **389/01/CSP** – (presenza, all'interno dei telegiornali del 31 maggio 2001, del 18 e 22 giugno 2001, di candidati alle elezioni amministrative con disparità di trattamento tra le diverse forze politiche).

Acquisizioni di atti e supporti istruttori, anche insufficienti, fino al momento successivo alla chiusura della campagna elettorale - **Provvedimenti di archiviazioni** degli atti e richiami ai competenti Co.Re.Rat. a rispettare i termini previsti per l'espletamento delle istruttorie.

8. Conduzione: informazione ed espressione dell'opinione – Sospensione delle procedure sanzionatorie - Sproporzione nei tempi e negli spazi della cronaca elettorale.

Delibera n. 326/01/CSP del 20 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per segnalazione del Dipartimento Vigilanza e Controllo del 17 e 19 aprile 2001, nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente televisiva Rete 4 – TG4) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e n. **254/01/CSP** – (telegiornali del Tg4 in onda, nelle edizioni serali delle 18.55, nel periodo 1 – 15 aprile 2001) - Monitoraggio del programma informativo con riferimento a tutte le edizioni nel periodo considerato e a quelle principali: prevalenza del tempo di parola dedicato ai soggetti politici ed istituzionali dei rappresentanti del partito di Forza Italia rispetto a tutti gli altri – Violazione del principio della parità di trattamento delle diverse parti politiche ai danni della coalizione di centro – sinistra - **Provvedimento ordinatorio:** adozione, con immediatezza, delle misure opportune a garantire il ripristino della completezza e dell'imparzialità dell'informazione nel corso delle edizioni serali del TG4.

La sproporzione tra i tempi di parola assegnati all'intero TG4 a rappresentanti delle due coalizioni va deduttivamente interpretata come una violazione dei doveri di imparzialità, obiettività e correttezza, esulando il dato meramente numerico per costituire indizio grave, preciso e concordante di una violazione degli specifici obblighi relativi all'informazione.

Collegamento con Delibera n. 358/01/CSP del 3 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto dell'Ulivo – Insieme per l'Italia pervenuto in data 25 aprile 2001 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente Rete 4 – Tg 4) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (telegiornali del TG4 nel periodo 1 – 21 aprile 2001: servizi in onda nelle edizioni del 18, 19, 20 e 23 aprile 2001) – Conduzione caratterizzata dall'introduzione e presentazione dei servizi di cronaca senza la

formulazione di palesi suggerimenti di voto, ma con modalità di gestione complessiva delle trasmissioni oggettivamente lesive dell'informazione – Avvenuto riequilibrio nella ripartizione dei tempi di parola tra le parti in competizione: parziale ottemperanza all'ordine impartito con delibera n. 326/01/CSP di ripristino della completezza e dell'imparzialità dell'informazione nel corso del Tg4 – Valutazione dell'attività informativa in relazione al complesso dell'attività informativa realizzata con lo stesso programma durante l'intero arco temporale di campagna elettorale e monitoraggio dell'Autorità: misure dell'emittente ancora insoddisfacenti sul piano della conduzione – **Delibera di sospensione** delle procedure per l'applicazione delle sanzioni per violazione dell'ordine dell'Autorità fino al termine delle operazioni di voto nella competizione politica generale.

Trasmissione atti al Consiglio per l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 249/1997 (**delibera n. 432/01/CSP**) – **Provvedimento di contestazione per inottemperanza (delibera n. 239/01/CONS)** - *Si applica la normativa generale in materia di procedimenti sanzionatori, con il beneficio dell'ammissione al pagamento in misura ridotta* - **Provvedimento di archiviazione** per intervenuta oblazione (**delibera n. 340/01/CONS**).

Un rapporto di correlazione sussiste tra l'esercizio del diritto di cronaca e l'obbligo di rappresentazione corretta e obiettiva delle posizioni, salva la libertà di commento e critica dell'emittente nel rispetto del principio della salvaguardia della persona umana.

Il delicato confine tra l'opinione e l'informazione viene superato allorché la prima, espressione della libertà di manifestazione del pensiero, si estrinseca in una rappresentazione parziale della realtà riferita, a cui può aggiungersi, quale

circostanza aggravante, la prospettazione, da parte del conduttore, di fatti di attualità politica, in maniera tale da creare una condizione di vantaggio a favore di uno degli schieramenti politici presenti nella competizione elettorale.

La valutazione del comportamento dell'emittente, nella reiterazione della violazione commessa, sia con riferimento ai tempi - di antenna e di parola - attribuiti ai soggetti politici, sia in relazione alla conduzione, va rapportata al ciclo delle trasmissioni, coincidenti con il periodo complessivo della campagna elettorale, non prestandosi l'informazione ad applicazioni di natura meramente "quantitativa" del criterio matematico delle presenze dei rappresentanti delle forze politiche, in considerazione del riferimento all'area dell'informazione complessivamente considerata.

Delibera n. 360/01/CSP del 4 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto della Federazione dei Verdi pervenuto in data 30 aprile 2001 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente Rete 4 – Tg 4) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (informazione diffusa dal telegiornale durante il periodo della campagna elettorale 1 – 24 aprile 2001: attribuzione alla Federazione esponente di scarso o nessuno spazio) – Inapplicabilità al telegiornale delle disposizioni in tema di ripartizione degli spazi e riferite alla comunicazione politica – Valutazione dell'informazione riferendosi ad un'adeguata estensione temporale e non a brevi periodi di programmazione – Insussistenza della lesione della completezza ed imparzialità – Riferimento alle delibere n. 326/01/CSP e n. 358/01/CSP: riscontro di un graduale riequilibrio da parte del Tg4 in seguito a monitoraggio dell'Autorità, con riserva di adottare ulteriori interventi di ripristino

dell'imparzialità e correttezza – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

A differenza della comunicazione politica, nell'informazione non si dà luogo all'adozione di un criterio di conversione matematica della parità di accesso al mezzo con conseguente valutazione quantitativa.

Il principio di proporzionalità non va, quindi, inteso nel senso di parità assoluta.

Per la trattazione di argomenti relativi alle elezioni che coinvolgano il riferimento alle posizioni dei soggetti politici ci deve essere correttezza, obiettività e proporzionalità nella cronaca: la presenza dei soggetti politici in competizione nei programmi di informazione deve assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca.

Delibera n. 357/01/CSP del 3 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dall'on. Silvio Berlusconi (Pres. movimento politico Forza Italia), pervenuto in data 24 aprile 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **253/01/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 e per l'inottemperanza alla delibera n. 303/01/CSP nel programma "Il Raggio Verde" del 20 aprile 2001 – Atto **presupposto**: citata delibera n. 303/01/CSP di ripristino della completezza e dell'imparzialità dell'informazione in favore del movimento politico denunciante nella trasmissione suindicata – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: riconducibilità del programma sotto la responsabilità della testata del Tg1; natura di programma informativo caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca – Monitoraggio dell'Autorità: riscontro della parziale

ottemperanza alla citata delibera n. 303/01/CSP – Adozione di misure di riequilibrio sul piano quantitativo per la partecipazione prevalente di rappresentanti del movimento politico Forza Italia, ma insoddisfacenti sul piano della conduzione – Condotta dell'emittente di reiterazione della violazione nella valutazione complessiva dell'attività informativa del programma nell'intero arco temporale di campagna elettorale – **Delibera di sospensione** delle procedure per l'applicazione delle sanzioni per violazione dell'ordine dell'Autorità fino al termine delle operazioni di voto nella competizione politica generale.

Trasmissione atti al Consiglio (del. n. 433/01/CSP) – Atto di **contestazione** (del. n. 238/01/CONS) – Ordinanza di **ingiunzione** ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 per inottemperanza (del. n. 339/01/CONS) contro la quale è stato presentato **ricorso giurisdizionale** al **Tar Lazio** da parte della concessionaria del servizio pubblico.

Il rapporto tra la delibera di sospensione dell'applicazione di misure sanzionatorie e quella di riapertura dell'istruttoria procedimentale in ordine alla continuità dei fatti segnalati è di tipo complesso, essendo la prima prodromica, con effetti differiti, quanto a risultanze istruttorie, rispetto alla seconda.

Delibera n. 425/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dall'on. Silvio Berlusconi (Pres. movimento politico Forza Italia), pervenuto in data 18 maggio 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. 253/01/CSP e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 – (programma informativo “Il Raggio Verde” dell'11 maggio 2001, ore 21.00, caratterizzato da una conduzione faziosa ed imparziale, tale da influenzare le libere scelte degli elettori, con evidente danno

per la coalizione di centro – destra) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria del servizio pubblico: a. rispetto del pluralismo nel dibattito oggetto della trasmissione – b. valutazione della natura informativa nell'insieme della programmazione e conduzione non disciplinata dal citato regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza - **Provvedimento di valutazione** di quanto segnalato nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 357/01/CSP di sospensione delle procedure sanzionatorie – Collegamento con delibere n. 303/01/CSP, n. 357/01/CSP e n. 378/01/CSP.

Trasmissione atti al Consiglio (del. n. 433/01/CSP) – Atto di **contestazione** (del. n. 238/01/CONS) – Ordinanza di **ingiunzione** ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 per inottemperanza (del. n. 339/01/CONS) contro la quale è stato presentato **ricorso giurisdizionale** al **Tar Lazio** da parte della concessionaria del servizio pubblico.

Delibera n. 378/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto dell'on. Silvio Berlusconi (Pres. di Forza Italia), pervenuto in data 7 maggio 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (emittente televisiva Rai Due, programma di informazione “Il Raggio Verde”), per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. 253/01/CSP e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 nella puntata del 4 maggio 2001 del programma suindicato) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: impossibilità del conduttore di informare i telespettatori sul diniego del denunciante a partecipare alla puntata in oggetto e di predisporre una trasmissione con temi diversi; conduzione corretta quale espressione del diritto di opinione e di critica – Risultanze istruttorie: comportamento del conduttore parzialmente corretto in riferimento all'obbligo di cui

all'articolo 5, comma 3, della legge n. 28/00 e dell'articolo 7, comma 2, del citato Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza – Impossibilità giuridica di adozione di provvedimenti di impedimento della trasmissione in oggetto: **declaratoria di non doversi procedere** – valutazione di tale comportamento in sede di riapertura delle istruttorie riguardanti lo stesso programma televisivo: **declaratoria di differimento** – **Trasmissione** della delibera alla Commissione Parlamentare di Vigilanza **Trasmissione** atti al Consiglio (del. n. **433/01/CSP**) – Atto di **contestazione** (del. n. **238/01/CONS**) – Ordinanza di **ingiunzione** ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/97 per inottemperanza (del. n. **339/01/CONS**) contro la quale è stato presentato **ricorso giurisdizionale** al **Tar Lazio** da parte della concessionaria del servizio pubblico.

La valutazione dell'attività informativa fino al termine delle operazioni di voto – nel caso di specie comprensive anche del turno di ballottaggio - non può prescindere dalle modalità della conduzione e della gestione del programma, per effetto del rinvio dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 28/00 alle delibere della Commissione Parlamentare di vigilanza e dell'Autorità, giusto il riparto di competenze.

In particolare, quanto alla concessionaria pubblica, l'obbligo per i direttori responsabili dei programmi, i conduttori e i registi di evitare la "precostituzione" di situazioni di vantaggio per alcuno dei competitori e di escludere che dalla conduzione del programma possa derivare l'attribuzione di specifici orientamenti politici ai conduttori stessi e alle testate, si traduce in peculiari modalità della comunicazione audiovisiva nel periodo della campagna elettorale, in ordine alle quali l'apprezzamento dell'Autorità è di natura discrezionale.

9. Parità di accesso: assenza della lesione.

Delibera n. 388/01/CSP dell'11 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dal Partito della Rifondazione Comunista, pervenuto in data 9 maggio 2001 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente televisiva Canale 5, programma di informazione "Maurizio Costanzo Show"), per la presunta violazione degli articoli 2, 4 e 5, della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (trasmissione delle puntate in oggetto mandate in onda durante il periodo elettorale, con attribuzione di scarso spazio alla formazione politica denunciante) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva dell'emittente: trasmissione relativa alle elezioni politiche suddivisa in quattro puntate di cui due dedicate alle coalizioni e due ripartite tra le quattordici liste in competizione con la partecipazione, in data 2 maggio 2001, di un esponente del partito denunciante – Mancata lesione della parità di accesso all'informazione radiotelevisiva per l'accertata presenza dell'esponente politico del partito in questione – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

La denunciata assenza o scarsità dello spazio informativo dedicato a rappresentanti di una formazione politica viene vanificata dall'accertamento della presenza, anche una tantum, all'interno del periodo elettorale, rispetto a tutta l'attività informativa erogata da un'emittente, purchè risulti adeguata in termini di proporzionalità rispetto a tutte le altre forze politiche, considerando, peraltro, la distinzione tra le diverse tipologie di soggetti politici legittimati, le coalizioni e le liste.

Delibera n. 391/01/CSP dell'11 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dalla Lista Emma Bonino, pervenuto in data 9

maggio 2001 nei confronti della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. (programmi di informazione “Porta a Porta”, “Il Fatto” e “Il Raggio Verde”), per la presunta violazione della legge n. 28/00, della delibera n. **253/01/CSP** e del Regolamento della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 – (scarsità dello spazio concesso, al soggetto politico denunciante, nel ciclo delle trasmissioni sulle reti della concessionaria pubblica nel periodo compreso tra l’11 febbraio e il 2 maggio 2001 alla trasmissione delle puntate in oggetto mandate in onda durante il periodo elettorale, con attribuzione di scarso spazio) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria pubblica: riproposizione di fatti oggetto della precedente delibera n. 246/01/CSP; attribuzione alla Lista denunciante di spazi informativi sulla base dei dati forniti dal centro d’Ascolto dell’Informazione Radiotelevisiva – Monitoraggio dell’Autorità nell’arco temporale dalla data di indizione dei comizi (10 marzo 2001) fino al 2 maggio 2001: riscontro della presenza di un rappresentante appartenente alla Lista in una puntata, rispettivamente di “Porta a Porta” e de “Il Raggio Verde”, nonché in collegamento e in registrazione in altre due puntate di “Porta a Porta”.

Delibera n. 392/01/CSP dell’11 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposti presentati dalla Lista Emma Bonino, pervenuti in data 8 e 9 maggio 2001 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittenti televisive Canale 5, Italia 1 e Rete 4), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (scarsità o nullità dello spazio concesso al soggetto denunciante nei programmi di informazione “Speciale Tg4” dal 10 aprile al 6 maggio 2001, “Studio Aperto” e “Maurizio Costanzo Show” dall’11 febbraio al 2 maggio 2001) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della società titolare delle emittenti: opportunità della considerazione dell’intera programmazione elettorale; trasmissioni quali esercizio della libertà di manifestazione del

pensiero e ripartizione tra le forze politiche dei servizi trasmessi; presenza di esponenti della Lista Bonino nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo - Riunione dei procedimenti.

Provvedimenti di archiviazione degli atti – Trasmissione, quanto alla concessionaria pubblica, delle delibere alla Commissione Parlamentare di Vigilanza e ricorsi straordinari al Capo dello Stato da parte della Lista esponente per l’annullamento delle delibere n. 391/01/CSP e n. 392/01/CSP.

La riunione dei procedimenti dal punto di vista formale – stante l’identità del soggetto denunciante e denunciato – e sostanziale, trattandosi di asserite violazioni della medesima disposizione normativa, dando luogo ad un unico provvedimento, rafforza l’unitaria valutazione dell’attività informativa relativamente ad esposti, che, singolarmente considerati, potrebbero dar luogo a soluzioni difformi da quelle oggetto della deliberazione.

Non rientra nei poteri dell’Autorità l’adozione di provvedimenti volti ad impedire o condizionare in via preventiva una trasmissione di approfondimento informativo.

Nella riconducibilità dei programmi di informazione alla responsabilità di una specifica testata, la valutazione del ciclo delle trasmissioni va effettuata con riferimento all’area dell’informazione complessivamente considerata.

10. Tardività dell'esposto in relazione ai tempi del procedimento e alla garanzia del contraddittorio.

Delibera n. 423/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato dall'Ulivo per Rutelli Insieme per l'Italia, pervenuto in data 11 maggio 2001 nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittente televisiva Rete 4), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – (programmi di informazione dal titolo “Speciale Tg4”, andati in onda nel periodo dal 30 aprile al 2 maggio 2001 a danno della coalizione di Centro – Sinistra) – Caratterizzazione della trasmissione per la riproduzione di interventi politici legati all'attualità della cronaca elettorale – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva della concessionaria nazionale privata: ripartizione tra le forze politiche dei servizi elettorali trasmessi nell'informazione dell'emittente all'insegna della libertà di manifestazione del pensiero, riproduzioni integrali di interventi pubblici dei due leader delle coalizioni contrapposte – Monitoraggio dell'Autorità: attribuzione di differenti tempi, in fasce orarie diverse per indici di ascolto – Prossimità della data di ricezione dell'esposto in chiusura della campagna elettorale: tutela del contraddittorio ed impossibilità tecnica di applicare misure sanzionatorie – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

Collegamento con delibera n. 358/01/CSP.

Non osta all'accertamento della rilevanza delle condotte di un'emittente televisiva, sotto il profilo della lesione dell'imparzialità dell'attività informativa, la circostanza che l'atto di iniziativa del procedimento, ai sensi dell'articolo 10, della legge n. 28/00, sia pervenuto nel giorno della chiusura della campagna elettorale, se concerne fatti o eventi – nel caso di specie la riproduzione di interventi politici in un programma di approfondimento – i quali fungano da concausa di una complessiva condotta,

reiterata nel tempo, e corrispondente al periodo elettorale.

Delibera n. 505/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli, Relatore Sangiorgi, Segretario della Commissione Mazzella) per esposto inviato al Co.Re.Rat. Sardegna in data 10 maggio 2001 dal Sig. Marco Ghiani, candidato Sindaco per la Lista “Movimento per i lavoratori. Una casa per tutti” al Comune di Quartu S.Elena, nei confronti della società Videolina S.p.A. (emittente Videolina), per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** – (trasmissione informativa irradiata in data 9 maggio 2001, alle ore 23.30, relativa alla presentazione di candidati Sindaci con una sperequazione dei tempi concessi a ciascun candidato, in danno dell'esponente) – Istruttoria sommaria da parte del competente Co.Re.Rat.: impossibilità di applicare sanzioni di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di informazione per la trasmissione tardiva all'Autorità della documentazione istruttoria: **provvedimento di archiviazione** degli atti e **richiamo** al Co.Re.Rat. Sardegna al rispetto dei termini per l'espletamento delle istruttorie – **Rettifica** del provvedimento: **delibera n. 43/02/CSP**: modifica del dispositivo di archiviazione degli atti in base all'accertata ricezione dell'esposto al predetto Co.Re.Rat. in data 11 maggio 2001, anziché in data 10 maggio 2001, come precedentemente statuito.

La rettifica, consistente nell'eliminazione degli errori di un precedente provvedimento amministrativo, è istituito riferibile alla sanatoria in omaggio al principio della conservazione degli atti giuridici ed esplica effetti ex tunc rispetto alla precedente manifestazione di volontà dell'Autorità.

ARTICOLO 6

Art. 6.

(Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

ARTICOLO 7

Art. 7.

(Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono dare tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;

b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;

c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

1. Profilo dell'insussistenza della fattispecie.

Delibera n. 239/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione del Ci.Co.p. nei confronti della società Domenico Sanfilippo Editore S.p.A.(quotidiano “La Sicilia” del 6 novembre 2000) per la presunta violazione dell’articolo **7, comma 3**, della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** (messaggio dell’on. Francesco Rutelli relativo al suo incontro con i cittadini di Catania, privo dell’indicazione del committente responsabile) – **Non riferibilità della fattispecie ai messaggi politici elettorali** per insussistenza della convocazione dei comizi elettorali nella città di Catania - **Provvedimento di archiviazione degli atti.**

Delibera n. 385/01/CSP del 10 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposti della Federazione Italiana Pensionati Uniti presentati in data 5 e 7 maggio 2001 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione dell’articolo **7** della legge n. 28/00, della delibera della Commissione Parlamentare di Vigilanza del 23 marzo 2001 e delle delibere n. **253/01/CSP** e n. **254/01/CSP** (**mancata previsione della programmazione di messaggi politici radiofonici**) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva dell’emittente televisiva: assolvimento dell’obbligo di **comunicazione** alla Commissione Parlamentare di Vigilanza dei calendari relativi alla messa in onda degli spazi di comunicazione politica o di messaggi politici autogestiti della Rai ed approvazione tacita – Condotta della concessionaria conforme alle direttive dell’organo di vigilanza: **insussistenza della lesione della parità di trattamento** tra le diverse forze politiche – **Provvedimento di archiviazione degli atti e trasmissione** della delibera alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Non costituisce messaggio politico elettorale, sotto il profilo formale e sostanziale, quello che, pur difettando di alcuni suoi requisiti, non ha valenza elettorale, in quanto non inserito nel contesto di una competizione elettorale per mancata convocazione dei comizi; peraltro, la conformità alle direttive dell’organo di vigilanza dell’emittente, (nel caso di specie concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo), che nulla eccipe in relazione all’assenza di programmazione di messaggi politici elettorali radiofonici, non è suscettibile di ledere l’esposizione della pluralità delle opinioni.

2. Forme di messaggio politico elettorale ammesse: riconoscibilità ed elementi di identificazione.

a. Delibera n. 301/01/CSP del 10 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per segnalazione del Dipartimento Vigilanza e Controllo, pervenuta in data 6 aprile 2001, nei confronti del quotidiano “Libero” del 5 aprile 2001 per la presunta violazione dell’articolo **7, comma 2**, della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** (pubblicazione qualificata come “informazione pubblicitaria”, priva della dicitura “messaggio politico elettorale”, riguardante la Lista Emma Bonino, nella quale compaiono due messaggi, ciascuno con propria dicitura) – **Riconoscibilità del messaggio come tale**, in quanto **l’immagine fotografica** del candidato accompagnata da alcune diciture, le **esortazioni al voto** e le **indicazioni del sito web** rappresentano elementi che, alternativamente o simultaneamente, danno luogo ad una **presentazione succinta del programma dei candidati** – **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

b. Delibera n. 302/01/CSP del 10 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per

segnalazione del Dipartimento Vigilanza e Controllo, pervenuta in data 6 aprile 2001, nei confronti del quotidiano “Libero” del 1 aprile 2001, per la presunta violazione dell’articolo **7, comma 2**, della legge n. 28/00 e dell’articolo 19, della delibera n. **253/01/CSP** (pubblicazione qualificata come “informazione pubblicitaria”, priva della dicitura “messaggio politico elettorale”, riguardante la Lista Emma Bonino e contenente il richiamo al voto per la Lista medesima, senza ulteriori specificazioni) – **Non riconoscibilità del messaggio come tale**, in quanto privo di indicazioni relative al programma del soggetto politico e della dicitura “messaggio politico elettorale” - **Provvedimento** avente ad oggetto la **pubblicazione**, nel primo numero della testata, di **messaggi** recanti **l’indicazione della violazione commessa** ex articolo **10, comma 8**, della legge n. 28/00.

c. Delibera n. 379/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) nei confronti della società “Editrice La Stampa S.p.A. (quotidiano “La Stampa” del 1 maggio 2001) per la presunta violazione dell’articolo **7** della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - **Delibera n. 383/01/CSP del 10 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) nei confronti della società “Il Messaggero S.p.A.” (quotidiano “Il Messaggero” del 1 maggio 2001) per la presunta violazione dell’articolo **7** della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** – **Delibera n. 404/01/CSP del 16 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) nei confronti della società “Il Foglio Quotidiano S.r.L.” (quotidiano “Il Foglio” del 5 maggio 2001) per la presunta violazione dell’articolo **7** della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Richieste di controdeduzioni – Memorie difensive delle società editrici: rispetto, nei messaggi in oggetto, della normativa vigente, in quanto risulta l’indicazione del soggetto

committente e l’omissione della dicitura “messaggio politico elettorale” è dipesa da un errore materiale - Messaggi politici elettorali contenenti la **presentazione del programma politico, l’indicazione del sito informatico e l’appello al voto**, in **spazi chiaramente evidenziati, mancando** l’indicazione della **dicitura “messaggio politico elettorale” – Riconoscibilità dei messaggi** come tali, per le **numerose** indicazioni, anche in **mancanza della prescritta dicitura “messaggio politico elettorale”** - **Provvedimenti di archiviazione** degli atti.

d. Delibera n. 398/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) nei confronti della società Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. (quotidiano “La Repubblica” del 10 maggio 2001) per la presunta violazione dell’articolo **7** della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** (messaggio politico elettorale contenente **l’annuncio di discorso, l’appello al voto** a favore di un candidato in **spazi chiaramente** evidenziati, **mancando** l’indicazione della **dicitura “messaggio politico elettorale”**) – **Riconoscibilità del messaggio** come tale, per le **numerose** indicazioni, anche in **mancanza della prescritta dicitura “messaggio politico elettorale”** - **Provvedimento di archiviazione** degli atti.

La riconoscibilità di un messaggio politico elettorale su un giornale quotidiano si desume anche senza la prescritta dicitura “messaggio politico elettorale”, purchè gli elementi acquisiti (impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, presentazione del programma, indicazione degli appuntamenti elettorali, dei luoghi di incontro, del committente responsabile e del sito web del partito politico di appartenenza del candidato immagine fotografica unitamente alle esortazioni al voto) assolvano alla funzione identificatrice della fattispecie.

La presentazione del programma di un candidato all’interno di un messaggio politico

elettorale su un giornale quotidiano risulta sufficiente, quanto all'assolvimento della finalità informativa cui è destinata, anche quando venga articolata in forma succinta, dalla quale si evidenzino le motivazioni ispiratrici e regolatrici inerenti allo svolgimento di una pubblica funzione.

La riferibilità al sito web ovvero l'immagine fotografica accompagnata eventualmente da slogan di un candidato in un messaggio politico elettorale su un giornale quotidiano sono elementi integrativi del programma presentato in forma succinta con valore sufficiente per la qualificazione della fattispecie quale " messaggio politico elettorale ".

3. Provvedimenti di archiviazione:

a) violazione posta in essere successivamente alla campagna elettorale

Delibera n. 437/01/CSP del 13 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione del Dipartimento Vigilanza e Controllo nei confronti della società "L'Editrice Romana S.p.A." (quotidiano "Il Tempo" del 25 maggio 2001) per la presunta violazione dell'articolo 7 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** (messaggio politico elettorale contenente **l'appello al voto, l'indicazione dello slogan elettorale, del simbolo della forza politica di appartenenza, della data e del luogo di chiusura della campagna elettorale, in spazi chiaramente evidenziati, mancando l'indicazione della dicitura "messaggio politico elettorale"**) – Decorrenza dei termini di cui all'articolo 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212.

b) condotta riparatoria per iniziativa dell'editore:

Delibera n. 332/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto pervenuto in data 16 aprile 2001 da parte del Sig. Roberto Carucci, candidato Sindaco al Comune di Oria (BR) nei confronti della società Editrice del sud S.p.A. (quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno" del 15 aprile 2001), per la presunta violazione dell'articolo **7, comma 2**, della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** (**omissione**, all'interno di un articolo, della **presentazione** della lista di sostegno dell'esponente) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva dell'emittente: trasmissione della copia del quotidiano da cui risulta la ripubblicazione delle liste in competizione nel Comune di Oria, compresa quella dell'esponente.

Ai fini della reintegrazione in forma specifica del bene protetto dall'articolo 7, della legge n. 28/00, acquista valenza la condotta successiva dell'editore, in termini di adeguamento spontaneo con le caratteristiche e la collocazione proprie della disposizione violata (nella specie indicazione rettificativa in apposito riquadro), a nulla rilevando l'eventuale difformità della fattispecie rispetto alla normativa vigente posta in essere in un arco temporale non coincidente con quello della competizione elettorale in corso.

ARTICOLO 8

Art. 8.

(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

1. Pubblicazione di sondaggi

Indicazione del soggetto realizzatore del sondaggio – Assenza della nota informativa – **Mancata pubblicazione sul sito informatico**, tenuto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1.a Violazione articolo 8, della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 1/01/CSP del 25 gennaio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (quotidiano “La Repubblica” del 24 gennaio 2001) - (sondaggi sui partiti e le coalizioni posti a confronto fra loro) - **Delibera n. 2/01/CSP del 25 gennaio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Il Messaggero S.p.A. (quotidiano “Il Messaggero” del 20 gennaio 2001) - (sondaggi sui partiti e le coalizioni posti a confronto fra loro) - **Delibera n. 4/01/CSP del 25 gennaio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. (quotidiano “Il Giornale” del 24 gennaio 2001) - (sondaggi sulle preferenze di voto espresse per le coalizioni, sondaggi posti a confronto tra loro) - **Delibera n. 5/01/CSP del 25 gennaio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Editrice La Stampa S.p.A. (quotidiano “La Stampa” del 24 gennaio 2001) - (sondaggi sui partiti e le coalizioni, sondaggi posti a confronto tra loro), **integrata** dalla **delibera n. 77/01/CSP del 7 febbraio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) di rettifica di **errore materiale - Delibera n. 6/01/CSP del 25 gennaio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società RCS Editori S.p.A. (quotidiano

“Corriere della Sera” del 24 gennaio 2001) - (sondaggi sulle preferenze di voto espresse per le coalizioni, sondaggi posti a confronto tra loro) - **Delibera n. 7/01/CSP del 25 gennaio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Vittorio Feltri Editore E C. S.p.A. (quotidiano “Libero” del 24 gennaio 2001) - (sondaggi sulle preferenze di voto espresse per il centrosinistra e il centrodestra, sondaggi posti a confronto tra loro) - **Delibera n. 76/01/CSP del 7 febbraio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (quotidiano “L'Espresso” del 1 febbraio 2001) - (sondaggio relativo alla fiducia degli italiani nei Ministri del Governo dell'on. Giuliano Amato) - **Delibera n. 244/01/CSP del 6 marzo 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Il Messaggero S.p.A. (quotidiano “Il Messaggero” del 18 febbraio 2001) - (sondaggi sulle coalizioni – Polo ed Ulivo - e sui candidati al Comune di Roma, on. Walter Veltroni ed on. Antonio Tajani) - **Delibera n. 250/01/CSP del 20 marzo 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Vittorio Feltri Editore & C. S.p.A. (quotidiano “Libero” del 22 febbraio 2001) - (articolo relativo ad un sondaggio sul trend proporzionale 2000 - 2001) - **Delibera n. 251/01/CSP del 20 marzo 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Finegil Editoriale S.p.A. (quotidiano “Il Centro” del 1 marzo 2001) - (articolo relativo a sondaggi sulle previsioni di voto nella regione Abruzzo, nel quale sono riportati, oltre alle previsioni di voto pubblicate dal settimanale “Il Diario”, stime e studi effettuati dal soggetto politico “Forza Italia”, la cui realizzazione è attribuita nell'articolo alla società di rilevazione Datamedia).

1.b Violazione dell'articolo 21 della delibera n. 253/01/CSP (elezioni politiche del 13 maggio 2001).

Delibera n. 334/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Finegil Editoriale S.p.A. (quotidiano “Il Centro” del 13 aprile 2001) - (articolo contenente dati tratti da più sondaggi realizzati dalla società Datamedia, da Swg e da un terzo istituto non indicato sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

1.c Dispositivo: provvedimenti di rettifica aventi ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti** (committente e acquirente, criteri per la formazione del campione, metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, numero delle persone interpellate e universo di riferimento, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda, data di realizzazione del sondaggio) **evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione dei sondaggi** e l'adempimento informativo consistente nel rendere **disponibile, nella sua integrità e con le medesime indicazioni, i sondaggi sull'apposito sito informatico.**

La nota informativa costituisce parte integrante del sondaggio a mezzo stampa quotidiana relativo agli orientamenti politici e di voto degli elettori e realizzato precedentemente al periodo compreso tra i quindici giorni anteriori alla data delle votazioni sino alla chiusura delle operazioni di voto.

L'insufficienza ovvero l'incompletezza degli elementi individuati dall'art. 8, co. 3, L. 28/00 producono la violazione del dettato

normativo, inteso a prescrivere, in via eccezionale, i criteri obbligatori cui conformarsi, con la conseguente declaratoria del provvedimento di cui all'art.10, co. 7 L. 28/00.

Al contenuto sostanziale si aggiunge l'adempimento dell'onere formale di evidenziazione della nota informativa in un apposito riquadro, e quello relativo alla pubblicità sul sito informatico, trattandosi di sondaggio a mezzo stampa, strumento di informazione di massa.

2. Pubblicazione di sondaggi - Indicazione del soggetto realizzatore del sondaggio – Assenza della nota informativa.

2.a Violazione dell'articolo 21 della delibera n. 253/01/CSP (elezioni politiche 13 maggio 2001).

Delibera n. 348/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Vittorio Feltri Editore & C. S.p.A. (quotidiano “Libero” del 21 aprile 2001) - (articolo contenente dati tratti da due sondaggi realizzati rispettivamente dalle società di rilevazione People – SWG e Datamedia sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

2.b Violazione dell'articolo 8 della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 3/01/CSP del 25 gennaio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società L'Unione Sarda S.p.A. (quotidiano “L'Unione Sarda” del 21 gennaio 2001) - (sondaggio sulle intenzioni di voto in Sardegna) - **Delibera n. 176/01/CSP del 20 febbraio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società L'Unione Sarda S.p.A. (quotidiano “L'Unione Sarda” del 6 febbraio 2001) - (sondaggio relativo alla ripartizione dei seggi alla Camera dei Deputati) - **Delibera n. 243/01/CSP del 6 marzo 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Editrice Siciliana S.p.A. (quotidiano “Gazzetta del Sud” del 6 febbraio 2001) - (sondaggio sulla ripartizione dei seggi alla Camera dei Deputati) - **Delibera n. 252/01/CSP del 20 marzo 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società

Arnoldo Mondadori S.p.A. (settimanale “Panorama” dell'8 marzo 2001) - (articolo relativo ad un sondaggio sulla distribuzione dei collegi uninominali e ad un sondaggio sulle variazioni del voto proporzionale nella settimana dal 19 al 26 febbraio 2001).

2.c Dispositivo: provvedimenti di rettifica aventi ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (committente e acquirente, criteri per la formazione del campione, metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, numero delle persone interpellate e universo di riferimento, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda, data di realizzazione del sondaggio) evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio – riferimento in tale sede al provvedimento – immediato riscontro dell'avvenuto adempimento - Quanto a **delibera n. 348/01/CSP: senza riproporre gli esiti delle rilevazioni in argomento.****

La nota informativa, evidenziata in un apposito riquadro, costituisce parte integrante del sondaggio a mezzo stampa quotidiana e periodica relativo agli orientamenti politici e di voto degli elettori e realizzato precedentemente al periodo compreso tra i quindici giorni anteriori alla data delle votazioni sino alla chiusura delle operazioni di voto.

La competenza in ordine all'emanazione del provvedimento di invito all'ottemperanza delle indicazioni normative ex art. 8 L. 28/00 appartiene alla Commissione per i Servizi e i Prodotti, secondo il riparto operato dall'art.1, co. 6, L. 249/97.

Infatti, per effetto della lettera b), n. 9 dei precitati articolo e comma, la Commissione esplica, tra l'altro, e nella specie, funzione di garanzia, imputandosi l'attività provvedimentale svolta direttamente

all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, stante il rapporto di immedesimazione organica.

3. Pubblicazione di sondaggi - Carezza nella nota informativa di alcuni elementi informativi – **Indicazione del soggetto realizzatore** del sondaggio, del **metodo di raccolta delle informazioni**, del **numero delle persone interpellate**, della **data di realizzazione** del sondaggio

3.a Violazione articolo 8 della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 247/01/CSP del 20 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Arnoldo Mondadori S.p.A. (settimanale “Panorama” – edizione 1 marzo 2001) - (articolo recante i dati di un sondaggio sulle percentuali di gradimento dei soggetti politici dal 12 al 19 febbraio 2001) - **Delibera n. 248/01/CSP del 20 marzo 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Arnoldo Mondadori S.p.A. (settimanale “Panorama” – edizione 22 febbraio 2001) - (articolo recante i dati di un sondaggio sulle percentuali di gradimento dei diversi soggetti politici dal 5 al 12 febbraio 2001).

3. b Violazione articolo 21 della delibera n. 253/01/CSP.

Delibera n. 333/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Poligrafici Editoriale S.p.A. – (quotidiano “Il Giorno” del 18 aprile 2001) - (articolo contenente un sondaggio

realizzato dalla società Datamedia sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica) – **Delibera n. 337/01/CSP del 26 aprile 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Poligrafici Editoriale S.p.A. (quotidiano “La Nazione” del 18 aprile 2001) - (articolo contenente un sondaggio realizzato dalla società Datamedia sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica) – Contenuti ripresi integralmente dalle notizie dell’Agenzia Ansa del giorno precedente – *Oggetto delle prescrizioni di cui all’art. 8 della legge n. 28/00 è la diffusione, comunque realizzata, dei risultati dei sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori* - **Delibera n. 349/01/CSP del 2 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Poligrafici Editoriale S.p.A. – (quotidiano “Il Resto del Carlino” del 18 aprile 2001) - (articolo contenente un sondaggio realizzato dalla società Datamedia sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

3.c Dispositivo: provvedimenti di rettifica aventi ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (committente ed acquirente, criteri per la formazione del campione, universo di riferimento** (quest’ultimo solo per delibera n. 247/01/CSP), **testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda**) **evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio** (e, per delibera n. 349/01/CSP, **senza riproporre gli esiti delle rilevazioni in argomento**) – **Riferimento in tale sede al provvedimento – Immediato riscontro dell’avvenuto adempimento.**

3.d Violazione articolo 21 delle delibere n. 253/01/CSP e n. 254/01/CSP (elezioni politiche ed amministrative del 13 maggio 2001).

Delibera n. 351/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. (quotidiano “Il Giornale” del 24 aprile 2001) - (articolo contenente dati tratti da due sondaggi realizzati, rispettivamente, dalle società di rilevazione “People-SWG” e “Explorer” sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per le elezioni comunali di Torino) – Sondaggio “People - SWG”: l’assenza di pubblicazione viene equiparata alla non corrispondenza del sondaggio con quello rilevabile sul sito informatico – Mancata pubblicazione del sondaggio “Explorer” sul sito informatico - Adozione della delibera nel periodo protetto dei quindici giorni precedenti alle votazioni: *ripubblicazione senza riproporre gli esiti delle rilevazioni in argomento e senza investire il sito informatico.*

3.e Dispositivo (Periodo protetto) provvedimenti di rettifica aventi ad oggetto la dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (per sondaggio “People Swg”: committente ed acquirente, criteri per la formazione del campione, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda e per sondaggio “Explorer”: soggetto, committente, criteri per la formazione del campione, metodo di raccolta delle informazioni, numero delle persone interpellate, testo integrale delle domande, percentuale delle persone e data) evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio, *senza peraltro riproporre gli esiti delle rilevazioni in argomento* – Riferimento in tale sede al provvedimento

– Immediato riscontro dell’avvenuto adempimento.

La nota informativa, evidenziata in un apposito riquadro, costituisce parte integrante del sondaggio a mezzo stampa quotidiana e periodica relativo agli orientamenti politici e di voto degli elettori e realizzato precedentemente al periodo compreso tra i quindici giorni anteriori alla data delle votazioni sino alla chiusura delle operazioni di voto.

Pertanto, la mancanza di alcune indicazioni della suddetta nota rende incompleta la fattispecie, così come delineata dall’articolo 8 L. 28/00.

La pubblicazione successiva, completa e dettagliata, unitamente alla comunicazione dell’avvenuto adempimento, ne rappresentano requisiti integrativi, rispettivamente, di legittimità e di efficacia.

4. Pubblicazione di sondaggi – Indicazione del soggetto realizzatore del sondaggio, del committente e dell'acquirente – Assenza della nota informativa.

4.a Violazione articolo 8 della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 249/01/CSP del 20 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Finegil Editoriale S.p.A. (quotidiano “Il Tirreno” del 2 marzo 2001) - (articolo nel quale sono richiamati i risultati di un sondaggio riservato commissionato dai DS sui punti percentuali di differenza tra il centrosinistra ed il centrodestra in alcuni collegi della Regione Toscana).

4. b Violazione articolo 21 della delibera n. 254/01/CSP (elezioni comunali e provinciali del 13 maggio 2001).

Delibera n. 300/01/CSP del 10 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Vittorio Feltri Editore E. C. S.p.A. (quotidiano “Libero” del 31 marzo 2001) - (articolo contenente un sondaggio realizzato dalla società di rilevazione Datamedia sulle intenzioni di voto per l'elezione del Sindaco di Milano) - **Delibera n. 350/01/CSP del 2 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Poligrafici Editoriale S.p.A. (quotidiano “Il Giorno” del 21 aprile 2001) - (articolo contenente un sondaggio realizzato dalla società di rilevazione Datamedia sulle intenzioni di voto per le elezioni del 13 maggio 2001, relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali, e, nello specifico, per il Comune di Milano) - Periodo protetto dei quindici giorni precedenti alle votazioni:

ripubblicazione senza riproporre gli esiti della rilevazione in argomento.

4.c Dispositivo comune: provvedimenti di rettifica aventi ad oggetto la dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (criteri per la formazione del campione, metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, numero delle persone interpellate e universo di riferimento, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda, data in cui è stato realizzato il sondaggio) evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio – riferimento in tale sede al provvedimento – immediato riscontro dell'avvenuto adempimento.

La nota informativa, evidenziata in un apposito riquadro, costituisce parte integrante del sondaggio a mezzo stampa relativo agli orientamenti politici e di voto degli elettori e realizzato precedentemente al periodo compreso tra i quindici giorni anteriori alla data delle votazioni sino alla chiusura delle operazioni di voto.

Pertanto, l'indicazione del soggetto realizzatore, del committente e dell'acquirente rappresentano elementi necessari, ma non sufficienti rispetto al contenuto ben più complesso richiesto dalla normativa vigente.

La conformazione, a posteriori, all'obbligo di legge, sana, però, la fattispecie complessa ed estingue gli effetti del procedimento monitorio avviato.

5. **Pubblicazione di sondaggi** – Carezza nella nota informativa di alcuni elementi informativi – **Indicazione del soggetto** che ha **realizzato** il sondaggio e della **data** di realizzazione - **Mancata pubblicazione integrale sul sito informatico** (ovvero **pubblicazione non corrispondente** a quella riportata dal quotidiano), tenuto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5.a Violazione dell'articolo 8 della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 291/01/CSP del 27 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione nei confronti della società Il Sole 24 Ore S.p.A. (quotidiano “Il Sole 24 Ore” del 20 marzo 2001) - (articolo relativo a sondaggi sulle percentuali di gradimento dei soggetti politici).

5.b Dispositivo: provvedimento di rettifica avente ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti** (committente ed acquirente, criteri per la formazione del campione, metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, numero delle persone interpellate e universo di riferimento, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda) **evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio – riferimento in tale sede al provvedimento – immediato riscontro dell'avvenuto adempimento)** - Adempimento informativo consistente nel rendere **disponibile, nella sua integrità e con le medesime indicazioni, i sondaggi sull'apposito sito informatico.**

La nota informativa, evidenziata in un apposito riquadro, costituisce parte integrante del sondaggio a mezzo stampa

quotidiana, relativo agli orientamenti politici e di voto degli elettori e realizzato precedentemente al periodo compreso tra i quindici giorni anteriori alla data delle votazioni sino alla chiusura della campagna elettorale.

Dalla tassatività del contenuto della nota informativa discende l'illegittimità del sondaggio nelle ipotesi in cui le indicazioni previste (art. 8, co. 3 L. 28/00 e regolamenti di attuazione) dovessero risultare insufficienti ovvero addirittura mancanti e, quindi, la necessità giuridica di riprodurre la stessa fattispecie “ sondaggio “ con i crismi di validità richiesti.

L'ottemperanza a siffatto adempimento successivo produce l'effetto di escludere qualsiasi responsabilità.

6. ARCHIVIAZIONI.

6.a Diffusione di sondaggi televisivi -

Contenuto non elettorale e non attinente agli orientamenti politici o elettorali – Insussistenza della violazione dell'art. 21 della delibera n. 253/01/CSP (elezioni politiche del 13 maggio 2001).

Delibera n. 322/01/CSP del 20 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società R.T.I. S.p.A. – Rete 4 (ore 14.00) e Canale 5 (ore 00.00) (trasmissione “Parlamento In” dell’8 aprile 2001) - (diffusione di sondaggio avente ad oggetto il giudizio dei cittadini sui Presidenti delle Regioni italiane).

6.b Sondaggi a mezzo stampa periodica e quotidiana – *Cronaca ed approfondimento di fenomeni socialmente rilevanti che rispondono all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti d'interesse giornalistico - Assenza dei requisiti della sistematicità dei quesiti e della destinazione degli stessi, secondo criteri di rappresentatività, a determinate categorie di soggetti - Insussistenza della violazione dell'art. 21 della delibera n. 253/01/CSP.*

6. b.1. Delibera n. 371/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Gruppo Editoriale l'Espresso S.p.A. – (periodico “L'Espresso” del 10 maggio 2001) - (articolo consistente in un servizio che riporta i dati percentuali italiani sul crescente fenomeno dell'astensionismo negli ultimi quindici anni, nonché le risultanze di un sondaggio sull'intenzione di astenersi dal voto e sulle rispettive motivazioni espresse da taluni eterogenei personaggi pubblici intervistati, nonché dai rappresentanti di alcune società demoscopiche di rilevanza

nazionale) - **Delibera n. 380/01/CSP del 9 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Arnoldo Mondadori S.p.A. – (periodico “Panorama” del 10 maggio 2001) - (articolo consistente in un trafiletto che riporta le risultanze di un sondaggio sulle intenzioni di voto espresse da taluni attrici intervistate)

6.b.2 Delibera n. 412/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società RCS Editori S.p.A. – (periodico “Sette – Corriere della Sera” del 10 maggio 2001) - **Delibera n. 413/01/CSP del 23 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Il Foglio Quotidiano S.r.L. – (quotidiano “Il Foglio Quotidiano” del 12 maggio 2001) – **Delibera n. 414/01/CSP del 23 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Il Messaggero S.p.A. – (quotidiano “Il Messaggero” del 7 maggio 2001) - (articoli contenenti la trasmissione, *nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni*, dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica)

6.b.3 Delibera n. 510/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione nei confronti della società RCS Periodici S.p.A. – (periodico “Oggi” del 9 maggio 2001) – (articolo contenente brevi interviste a personaggi della cultura e dello spettacolo, in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 13 maggio 2001) – Esplicitazioni di intenzioni di voto: non qualificabilità della fattispecie quale divulgazione di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di

persone per il numero ridotto e per l'evidente eterogeneità dei soggetti intervistati.

6.c Pubblicazione di sondaggi a mezzo stampa quotidiana – *Equiparazione del riferimento a rilevazioni demoscopiche che non risultano rappresentate in maniera organica in alcuna tabella sinottica alla trattazione giornalistica dell'argomento - Contenuto non elettorale e non attinente agli orientamenti politici o elettorali - Non qualificabilità della fattispecie quale pubblicazione di sondaggi demoscopici vietati.*

6.c.1. Insussistenza della violazione dell'art. 21, comma 1, della delibera n. 253/01/CSP.

Delibera n. 424/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Vittorio Feltri Editore E. C. S.p.A. (quotidiano "Libero" del 4 maggio 2001) - (articolo contenente la pubblicazione, nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, dei risultati di sondaggi demoscopici - privi di dati numerici - sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori nella competizione elettorale della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

6.c.2. Insussistenza della violazione dell'art. 8, della delibera n. 200/00/CSP.

Delibera n. 177/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) di **convalida del provvedimento presidenziale di archiviazione degli atti** per esposto della Lista Emma Bonino nei confronti della società Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (quotidiano "La Repubblica" dell'11 febbraio 2001).

La pubblicazione di servizi giornalistici relativi ad un sondaggio politico ed

elettorale, non inficia il principio della parità di condizioni nell'accesso ai mezzi di informazione allorquando il sondaggio stesso, per struttura, contenuto e modalità di realizzazione, risulti rispondente al dato normativo.

Nè, d'altra parte, detto principio, regolatore e garante dei comportamenti dei soggetti politici durante la campagna elettorale, può estendersi al punto tale da applicarsi, oltre che alla comunicazione politica radiotelevisiva, anche alle pubblicazioni su quotidiani e periodici sì da creare una nuova figura giuridica, stante il rispetto del limite della libertà di informazione costituzionalmente protetto.

La garanzia di siffatta tutela passa anche attraverso l'esplicazione, da parte del Presidente, dei poteri di cui all'articolo 3, della delibera n. 17 del 16 giugno 1998 (regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità), considerate l'urgenza e la necessità di provvedere.

7. Pubblicazione di sondaggi - Assenza della nota informativa - Indicazione del **oggetto realizzatore** del sondaggio, del **metodo di raccolta delle informazioni** e di elaborazione dei dati e del **numero delle persone interpellate** e dell'**universo di riferimento**.

7. a Violazione articolo 21 della delibera n. 253/01/CSP (elezioni politiche del 13 maggio 2001).

Delibera n. 335/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società l'Editrice Romana S.p.A. - (quotidiano "Il Tempo" del 13 aprile

2001) - (articolo contenente un sondaggio realizzato dalla società Datamedia sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica).

7. b Dispositivo: provvedimento di rettifica avente ad oggetto la **dichiarazione**, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (**committente ed acquirente, criteri per la formazione del campione, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda e data di realizzazione del sondaggio**) evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio – **Riferimento in tale sede al provvedimento – Immediato riscontro dell’avvenuto adempimento.**

7. c Violazione articolo 21 della delibera n. 254/01/CSP (elezioni amministrative del 13 maggio 2001).

Delibera n. 365/01/CSP dell’8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per esposto del Sig. Michele Capano, componente del Comitato Nazionale dei Radicali (Lista Emma Bonino), pervenuto in data 30 aprile 2001 - e ripresentato in data 2 maggio 2001 - nei confronti della società Editoriale del Mezzogiorno S.r.L. (quotidiano “Corriere del Mezzogiorno” del 22 aprile 2001) - (articolo contenente un sondaggio effettuato dall’istituto di rilevazioni “Abacus” sulle elezioni comunali di Salerno) – Assenza della pubblicazione del sondaggio sul sito informatico.

7.d Dispositivo (periodo protetto): provvedimento di rettifica avente ad oggetto la **dichiarazione**, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (**committente ed acquirente, criteri per la formazione del**

campione, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda e data di realizzazione del sondaggio) evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio, *senza peraltro riproporre gli esiti delle rilevazioni in argomento* – **Riferimento in tale sede al provvedimento – Immediato riscontro dell’avvenuto adempimento.**

La nota informativa, evidenziata in un apposito riquadro, costituisce parte integrante del sondaggio a mezzo stampa quotidiana relativo agli orientamenti politici e di voto degli elettori e realizzato precedentemente al periodo compreso tra i quindici giorni anteriori alla data delle votazioni sino alla chiusura delle operazioni di voto.

L’accertamento della violazione delle disposizioni dell’art. 8, co. 3 L. 28/00 e delle relative disposizioni attuative legittima l’esercizio dei poteri ordinatori da parte dell’Autorità, atti a promuovere nel destinatario la rinnovazione della vicenda giuridica già realizzata con le stesse caratteristiche e modalità richieste per la pubblicazione del sondaggio.

8. Pubblicazione di sondaggi - Assenza della nota informativa – Mancanza della pubblicazione integrale sul sito informatico, tenuto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. a Violazione articolo 21 della delibera n. 253/01/CSP (elezioni politiche del 13 maggio 2001).

Delibera n. 336/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società Editoriale La Nuova Sardegna S.p.A. (quotidiano “La Nuova Sardegna” del 13 aprile 2001) e **Delibera n. 338/01/CSP del 26 aprile 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della Seta Società Editrice Tipografica Atesina Editore S.p.A. (quotidiano “Alto Adige” del 13 aprile 2001) - (articoli contenenti dati tratti da più sondaggi realizzati dalle società Datamedia, Swg e da un terzo istituto non indicato, relativi alle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica) – Richieste di controdeduzioni: dati estrapolati da un sondaggio, i quali hanno trovato ampia diffusione, in quanto ripresi da agenzie ed organi di stampa ed inseriti in un contesto informativo più ampio, quale espressione dell'esercizio del diritto di cronaca.

8. b Dispositivo: provvedimenti di rettifica aventi ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (soggetto che ha realizzato il sondaggio, committente ed acquirente, criteri per la formazione del campione, metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, numero delle persone interpellate e universo di riferimento, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda e data di realizzazione del sondaggio) evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e**

caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio – Contestuale diffusione del sondaggio nella sua integrità sul sito informatico - Riferimento in tale sede al provvedimento – Immediato riscontro dell'avvenuto adempimento.

8. c Violazione articolo 21 delle delibere n. 253/01/CSP e n. 254/01/CSP (elezioni politiche ed amministrative del 13 maggio 2001).

Delibera n. 351/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della Società Europea Di Edizioni S.p.A. (quotidiano “Il Giornale” del 24 aprile 2001) - (articolo contenente dati tratti da due sondaggi realizzati, rispettivamente, dalle società di rilevazione “People-SWG” e “Explorer” sulle intenzioni di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per le elezioni comunali di Torino) – Assenza in entrambi i sondaggi della nota informativa – Sondaggio “Explorer” non pubblicato sul sito informatico – Sondaggio People – SWG: pubblicazione del sondaggio non corrispondente a quella sul sito informatico.

8.d Dispositivo (Periodo protetto): provvedimento di rettifica avente ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, degli elementi informativi mancanti (committente ed acquirente, criteri per la formazione del campione, testo integrale delle domande rivolte, percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda) per entrambi i sondaggi e, quanto al sondaggio Explorer, l'indicazione del soggetto che ha realizzato il sondaggio, del metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati, del numero delle persone interpellate e universo di riferimento, della data di realizzazione del sondaggio) evidenziati in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e**

caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio senza peraltro riproporre gli esiti delle rilevazioni in argomento – Riferimento in tale sede al provvedimento – Immediato riscontro dell'avvenuto adempimento.

La diffusione comunque realizzata dei risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni è vietata senza l'adempimento degli elementi informativi previsti, al fine di garantire i cittadini nel processo di libera formazione del proprio convincimento politico e di partecipazione alle operazioni di voto, vicenda, questa, da ricondurre nell'espressione “ orientamenti di voto “ adoperata dall'art. 8, co. 1 L. 28/00 e che legittima l'esercizio dei poteri ordinatori da parte dell'Autorità (ex art. 10, co. 7 della citata legge), volti a rimuovere la lesione in concreto verificatasi.

9. Divieto di pubblicazione nel periodo protetto

9.a Violazione della delibera n. 539/01/CSP (referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, indetto per il 7 ottobre 2001).

Delibera n. 574/01/CSP del 30 ottobre 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario della Commissione Mazzella) per segnalazione nei confronti della Società Editoriale Quotidiani S.r.L. (quotidiano “Corriere dell'Umbria” del 2 ottobre 2001) - (articolo contenente un sondaggio realizzato dall'Istituto Cattaneo, relativo all'orientamento degli umbri sui temi del federalismo e della fiducia nei confronti del governo nazionale e della Regione).

9.b Dispositivo: provvedimento di rettifica avente ad oggetto la **dichiarazione, nel primo numero utile della testata, che la pubblicazione dei dati del sondaggio, identificata con la data della pubblicazione, la pagina e il titolo che li conteneva, è stata effettuata in violazione dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 28/00 e dell'articolo 21, comma 1, della delibera n. 539/01/CSP, evidenziando tale dichiarazione in apposito riquadro con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali di pubblicazione del sondaggio – Riferimento in tale sede al provvedimento – Immediato riscontro dell'avvenuto adempimento.**

La pubblicazione ovvero la diffusione dei risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori nel c.d. “ periodo protetto “ , vale a dire nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni, attivano l'esercizio da parte dell'Autorità dei poteri sanzionatori ex art. 10 della legge n. 28/00, in particolare quelli ordinatori di cui al comma 7, finalizzati, a ricostruire, “ a contrario sensu “ , la situazione

giuridica nella sua connotazione originaria prima del verificarsi dell'evento dannoso, quanto a rilievo, collocazione e caratteristiche editoriali del servizio giornalistico, nonché a riscontrare l'avvenuto adempimento degli obblighi di legge (riferimento al provvedimento e attività di riscontro con relativa prova).

10. Diffusione di sondaggi televisivi –

Carenza della nota informativa: **mancata indicazione della percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda ed assenza del sottotitolo di scorrimento.**

10.a Violazione articolo 21, commi 2 e 5, della delibera n. 253/01/CSP (elezioni politiche del 13 maggio 2001).

Delibera n. 321/01/CSP del 20 aprile 2001

(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi - Segretario Generale Catricalà) per segnalazione nei confronti della società R.T.I. S.p.A. – Rete 4 (TG4 del 6 aprile 2001, ore 18.55) - (sondaggio realizzato dalla società di rilevazione Datamedia, con nota informativa letta da voce fuori campo) – Richiesta di controdeduzioni: riproduzione, da parte del telegiornale, dei dati più significativi, specie sotto il profilo delle modalità di rilevazione, contenuti in un sondaggio commissionato da un settimanale.

10. b Dispositivo: provvedimento di rettifica avente ad oggetto **la dichiarazione, nella prima utile edizione serale del telegiornale, delle indicazioni omesse, evidenziate con il medesimo rilievo, collocazione e caratteristiche di diffusione del sondaggio – Riferimento in tale sede al provvedimento – Immediato riscontro dell'avvenuto adempimento.**

La diffusione di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori a mezzo video si caratterizza per essere attività meramente informativa, non incidendo il contenuto sulla natura della trasmissione, finalizzata al rispetto delle esigenze di completezza ed imparzialità dell'informazione televisiva.

ARTICOLO 9

Art. 9.

(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

1. Presupposti e requisiti della comunicazione istituzionale.

a. Ufficialità della comunicazione ed impersonalità della forma - Indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni – Strumenti della comunicazione istituzionale.

Delibera n. 241/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto presentato in data 1 dicembre 2000 dal Sen. Alessandro Pardini, segretario del gruppo parlamentare Democratici di Sinistra – L'Ulivo al Senato della Repubblica nei confronti del Giornale di Brescia del 29 novembre 2000 per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - (*annuncio dell'Amministrazione Provinciale di Brescia, in cui si pubblicizza un convegno su "Fisco e sport" organizzato dalla medesima Amministrazione*) - **Delibera n. 397/01/CSP del 16 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 4 maggio 2001 dal Sig. Luigi Contini, coordinatore di Forza Italia presso il Comune di Alseno (Piacenza) nei confronti del predetto Comune di Alseno per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (invio alle famiglie residenti nel territorio comunale di una *lettera* con la quale venivano comunicate le attività svolte e quelle di prossima realizzazione poste in essere dall'amministrazione comunale) – **Delibera n. 428/01/CSP del 30 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per comunicazione, pervenuta in data 14 maggio 2001 dalla Prefettura di Milano, di trasmissione della segnalazione nei confronti del Sindaco del Comune di Nosate per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della

delibera n. **254/01/CSP** - (nota del Sindaco con allegato un *manifestino elettorale*, fatti pervenire ai cittadini) - **Archiviazioni degli atti: non riconducibilità delle fattispecie all'articolo 9**, in quanto **comunicazioni carenti dei requisiti consentiti e non effettuate a mezzo di trasmissioni radiotelevisive o di stampa quotidiana o periodica – Declaratoria di incompetenza dell'Autorità** per assenza di poteri.

b. Comunicazione istituzionale e cronaca giornalistica.

Delibera n. 297/01/CSP del 10 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 5 aprile 2001 dai Democratici di Sinistra, dai Socialisti Democratici Italiani, dalla Margherita e da Rifondazione Comunista di Assisi nei confronti della locale Amministrazione comunale per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (articoli sui quotidiani "Il Corriere dell'Umbria" del 23, 25 e 27 marzo 2001 e "La Nazione" del 23 marzo 2001, notiziari regionali del TG3 dell'Umbria e futuro numero di "L'Eco del Subasio", edito dall'amministrazione comunale di Assisi nei quali viene attribuito notevole rilievo alle iniziative del candidato Sindaco uscente, quali l'inaugurazione di opere pubbliche realizzate dalla stessa amministrazione comunale) – Richiesta di controdeduzioni – Memorie delle società editrici: rilevanza non politica delle notizie pubblicate, in quanto di pubblico interesse – Memoria della concessionaria pubblica: assenza della data e dell'orario delle trasmissioni; non qualificabilità delle trasmissioni quale comunicazione proveniente da un'amministrazione pubblica, in quanto servizi che soddisfano esigenze informative per l'esercizio dell'attività di cronaca - **1. archiviazione degli atti** quanto alle pubblicazioni apparse sui quotidiani Il Corriere dell'Umbria e La Nazione, pur se non identificati, in quanto cronaca di

avvenimenti di interesse giornalistico relativi ad esponenti politico – istituzionali e **2. inammissibilità dell'esposto** in quanto la diffusione di notiziari regionali è priva dell'orario, della data di trasmissione e di adeguata motivazione – Irrilevanza della pubblicazione del periodico comunale, in quanto avvenimento futuro ed incerto, non suscettibile di lesione - **Collegamento con delibere n. 293/01/CSP e n. 362/01/CSP.**

Delibera n. 384/01/CSP del 10 maggio 2001

(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposti pervenuti in data 30 aprile e 5 maggio 2001 dall'Avv. Raffaele Ambrosca, Sindaco pro – tempore del Comune di Canello ed Arnone, nonché candidato per la lista “L'Unione” per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco nel medesimo Comune nei confronti della società “Editoriale Corriere S.r.L.” (quotidiano “Il Corriere di Caserta” del 20 aprile 2001 e del 4 maggio 2001) per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (pubblicazione di articoli con contenuto lesivi della onorabilità e della professionalità dell'esponente) – Riconducibilità del contenuto degli articoli ai firmatari e alla cronaca giornalistica – Assenza di lesione della normativa in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali – Rilevanza penalistica delle fattispecie - **Archiviazione degli atti – Collegamento con delibera n. 342/01/CSP.**

c. Presidio sanzionatorio.

Delibera n. 382/01/CSP del 10 maggio 2001

(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per segnalazione del Dipartimento Vigilanza e Controllo in data 7 maggio 2001 nei confronti della società “T.V. Internazionale S.p.A.” (emittente televisiva TMC), per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (messa in onda di uno spot del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali avente ad oggetto la certificazione e la qualità dei cibi) – Richiesta di controdeduzioni – Memoria difensiva dell'emittente: conformità

dello spot alle disposizioni vigenti – Accertata persistenza nella trasmissione dello spot - Impersonalità e carenza dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni del Ministero con riferimento al periodo elettorale - Assenza di uno specifico presidio sanzionatorio: adozione del provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 10, comma 9, della legge n. 28/00 (**ordinanza di immediata sospensione dello spot**).

Le pubblicazioni di genere diverso (manifesti, volantini, pubblicità, giornali, fascicoli) poste in essere da una Pubblica Amministrazione quale, nel caso di specie, il Comune, non fungono da supporto propagandistico ai fini prettamente elettorali della ricandidatura di un Sindaco uscente, allorquando, dalla funzione individuata da questa complessa attività, emerge la natura impersonale ed esaltata la trasparenza ed efficacia dell'azione dei singoli amministratori.

Nell'ipotesi contraria e in assenza di una specifica previsione sanzionatoria, è possibile ricorrere all'applicazione dei provvedimenti cautelari, d'urgenza di cui all'articolo 10, comma 9, della legge n. 28/00.

2. Promozione dell'immagine e dell'attività dell'Amministrazione: provvedimenti inibitori e di ripristino.

Delibera n. 362/01/CSP del 4 maggio 2001

(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 20 aprile 2001 dal Sig. Domenico Gambelunghes (Segretario dell'Unione Comunale Democratici di Sinistra – Assisi e in rappresentanza della coalizione di Centro Sinistra) nei confronti dell'Amministrazione comunale di Assisi per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (pubblicazione e distribuzione del numero di marzo 2001, anno VIII, del periodico “L'Eco del Subasio”,

organo d'informazione dell'Amministrazione stessa, anche in considerazione della candidatura del Sindaco uscente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale e l'elezione del Sindaco) - **Delibera n. 377/01/CSP del 9 maggio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto pervenuto in data 7 maggio 2001 dai Sigg. Liviano Cerri (presentatore della lista denominata “L’Ulivo di Fauglia”), Giovanni Brunale (deputato) e Marco Filippeschi (segretario politico dei Democratici di Sinistra della Federazione Provinciale di Pisa e candidato nel collegio n. 17 della Camera dei Deputati) nei confronti dell'Amministrazione comunale di Fauglia (PI) per la presunta violazione dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (programmazione della imminente distribuzione del n. 2 del periodico “Il Cocolone”, aprile 2001, organo di informazione dell'Amministrazione stessa, anche in considerazione del fatto che il Comune è interessato nel rinnovo del consiglio comunale e che il Sindaco uscente è candidato quale consigliere comunale).

Richieste di controdeduzioni – Memorie delle Amministrazioni comunali - Pubblicazioni recanti illustrazioni e testi incentrati sulle realizzazioni compiute dalle Amministrazioni comunali e progetti da avviarsi: natura di comunicazione istituzionale delle fattispecie, in quanto promozione dell'immagine e dell'attività delle Amministrazioni - Carenza dei requisiti di impersonalità della forma (assenza del carattere di ufficialità della comunicazione ed enfasi manifestamente suggestiva, ai limiti del propagandistico, con cui sono illustrate le attività del Comune) e dell'indispensabilità per l'efficace assolvimento delle funzioni (rappresentazione delle realizzazioni e dei progetti dell'Amministrazione comunale finalizzati a promuoverne l'immagine, non afferendo all'espletamento di funzioni istituzionali) – Accertamento delle asserite violazioni - **Provvedimenti inibitori** - per impedire la diffusione dell'edizione dei periodici - e di **ripristino della parità di accesso nella comunicazione politica** anche mediante la pubblicazione di un messaggio

recante l'indicazione della violazione commessa e la messa a disposizione di spazi di comunicazione politica a favore del candidato e/o lista concorrente alle elezioni – Ricorso giurisdizionale al Tar Lazio, da parte del Comune di Fauglia, per l'annullamento del provvedimento n. 377/01/CSP.

La comunicazione istituzionale in campagna elettorale concerne esclusivamente le forme attuate per mezzo di emittenti radiotelevisive ovvero per il tramite di quotidiani e non attraverso singole comunicazioni, per cui queste ultime forme non rientrano nell'ambito di vigilanza dell'Autorità.

3. Archiviazioni:

a. Spontaneo adeguamento e ripristino

Delibera n. 381/01/CSP del 10 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 7 maggio 2001 dal soggetto politico Alleanza Nazionale nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e della società R.T.I. S.p.A. per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (messa in onda di uno spot del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali avente ad oggetto la certificazione e la qualità dei cibi) – Richieste di controdeduzioni – Memorie difensive delle concessionarie: comunicazione dell'interruzione dello spot fino alla data delle elezioni - Impersonalità dello spot - Carenza dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni del Ministero in questione con riferimento al periodo elettorale – **Provvedimento di archiviazione degli atti** in quanto l'interruzione dello spot si configura come spontaneo adeguamento e ripristino delle condizioni di rispetto della normativa in materia di comunicazione politica e **trasmissione della delibera** alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il riconoscimento spontaneo dell'avvenuta lesione del bene protetto della comunicazione istituzionale e la condotta successiva riparatoria in termini di ripristino della parità di condizioni, provoca, alla stregua dell'ottemperanza ad un provvedimento sanzionatorio, l'effetto della declaratoria di archiviazione degli atti e la conseguente estinzione del procedimento.

b. Tardiva trasmissione all'Autorità della documentazione istruttoria – Impossibilità dell'avvio e della conclusione nei tempi ordinari dell'istruttoria accertativo – sanzionatoria.

Delibera n. 506/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per comunicazione della Prefettura di Milano, pervenuta in data 17 maggio 2001, di trasmissione dell'esposto dei Sigg. Ivano Padovani, Tiziano Butturini, Elena Felisatti, Nadir Tedeschi e Gianluca Abbamonte, consiglieri del Comune di Trezzano sul Naviglio nei confronti del predetto Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (*pubblicazione e distribuzione a tutte le famiglie residenti nel territorio del periodico comunale di informazione, strumento di propaganda elettorale*) – Decorrenza dei termini di cui all'articolo 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212 – **Provvedimento di archiviazione degli atti**, in quanto la tardiva trasmissione della documentazione istruttoria all'Autorità non ha consentito nei tempi ordinari l'avvio e la conclusione dell'istruttoria accertativo - sanzionatoria.

ARTICOLO 10

Art. 10.

(Provvedimenti e sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telefax*:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo *telefax*, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

FATTISPECIE ESTINTIVE DELLA DENUNCIA: A) IMPROCEDIBILITA'

1. Incompleta comunicazione della denuncia ed inosservanza del termine per la presentazione dell'esposto.

Delibera n. 477/00/CSP del 5 ottobre 2000 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 26 settembre 2000, presentato dal Comitato di Coordinamento dei Radicali (Cappato – Capezzone) nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per presunta violazione degli articoli 1 e 2 legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP - Delibera n. 481/00/CSP del 5 ottobre 2000** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 28 settembre 2000, presentato dal Comitato di Coordinamento dei Radicali (Cappato – Capezzone) nei confronti della società TV Internazionale S.p.A. (emittente televisiva TMC) per presunta violazione degli articoli 1 e 2 legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP - Delibera n. 478/00/CSP del 5 ottobre 2000** (Pres. Cheli - Relatore Sangiorgi - Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 28 settembre 2000, presentato dal Comitato di Coordinamento dei Radicali (Cappato – Capezzone) nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (emittenti Canale 5, Italia 1 e Retequattro) per presunta violazione degli articoli 1 e 2 legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP - Delibera n. 71/01/CSP del 1 febbraio 2001** (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 23 ottobre 2000, presentato dal Presidente della Provincia di Trieste (Renzo Coradin) nei

confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Rai Tre – Friuli Venezia Giulia, per presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP - Improcedibilità** per incompleta comunicazione delle denunce ai soggetti a), b), c) e d) ed **inammissibilità** per inosservanza del termine perentorio di 10 giorni dal fatto. Per la delibera n. 477/00/CSP è stato rimesso al Consiglio l'esame degli aspetti relativi all'art. 1, comma 6, lettere b), n. 10 e c), n. 10 della legge n. 249/97 ed è stata disposta la **trasmissione** alla Commissione Parlamentare di Vigilanza.

Delibera n. 236/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione del 17 agosto 2000 da parte del Vicepresidente della Provincia di Alessandria, on. Daniele Borioli e dell'Assessore alle politiche sociali, on. Mara Scagni nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Rai Tre per presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - (intervista televisiva del TG in merito alla vicenda dei 120 profughi curdi ospitati in Alessandria) - **Improcedibilità** per incompleta comunicazione della denuncia ai soggetti a), b), c) e d) ed **inammissibilità** per inosservanza del termine perentorio di 10 giorni dal fatto.

2. Perentorietà del termine.

Delibera n. 331/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 20 aprile 2001 da parte del Sen. Riccardo De Corato nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** (servizi giornalistici TG1 e TG3 del 5 aprile 2001) - (**improcedibilità** per inosservanza del termine perentorio di 10 giorni dal fatto e **trasmissione** della delibera alla Commissione Parlamentare di Vigilanza).

L'assenza, in capo al denunciante, della legittimazione ad agire ai sensi della legge n. 28/00 ovvero l'inosservanza del termine perentorio di dieci giorni dal fatto per l'invio della denuncia ovvero la mancanza della firma (ovvero, per equivalenza, la sua illeggibilità), nonché la mancanza della documentazione che comprova l'avvenuto invio della denuncia ai destinatari indicati dall'articolo 10, legge n. 28/00 e, infine, la genericità del contenuto, danno luogo alla declaratoria di improcedibilità della stessa.

3. Incompleta comunicazione della denuncia.

Delibera n. 72/01/CSP del 1 febbraio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 6 dicembre 2000, presentato dai consiglieri comunali di San Gregorio Magno (Sa) Vincenzo Morriello, Antonio Frunzi, Arcangelo Maggese Tozzi, Lucio Vito Leo e Ciro Ferraioli nei confronti del Sindaco Pietrangelo Piegari di San Gregorio Magno per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 73/01/CSP del 1 febbraio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 22 dicembre 2000, presentato dalla Federazione dei Liberali Italiani (a firma di Pasquale Dante) nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e delle emittenti radiotelevisive nazionali Mediaset e Montecarlo per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 74/01/CSP del 1 febbraio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 29 dicembre 2000, presentato dalla Associazione Apartitica Napoletana (a firma di Augusto Valiante) nei confronti dell'emittente Telelibera 63 per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 75/01/CSP del 1 febbraio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per nota del 15 gennaio 2001 del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza di trasmissione della segnalazione di Franco Corbelli nei confronti dell'emittente televisiva Nazionale Rete 4 per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 238/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per segnalazione del 13 ottobre 2000 da parte del capogruppo della Lista Vivere Povegliano, Luigi Aprili ed altri consiglieri comunali nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Povegliano Veronese (periodico "La Gazzetta del Comune") per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - (commenti di natura politica e non attività di comunicazione istituzionale).

Delibera n. 245/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 28 febbraio 2001 da parte del Sottosegretario di Stato dell'Interno, on. Aniello Di Nardo, nei confronti del periodico Panorama del 22/02/01 e del 1/03/01 per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP** - (pubblicazione di estratti di sondaggi politici senza le indicazioni prescritte).

Delibera n. 293/01/CSP del 3 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 28 marzo 2001 da parte di Domenico Gambelunghè (Unione Comunale Democratici di Sinistra), Luigi Borrini (Socialisti Democratici Italiani), Gianni Migno (Margherita) e Pino Alagna (Rifondazione Comunista) nei confronti del "Corriere dell'Umbria", "La Nazione" e "Eco del Subasio" e dell'emittente televisiva Rai Tre – Umbria per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 294/01/CSP del 3 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 21 marzo 2001 da parte del Sig. Diego Lazzerich nei confronti dell'emittente televisiva Retequattro per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 298/01/CSP del 10 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario

Generale Catricalà) per esposto del 2 aprile 2001 da parte della Federazione Provinciale di Terni di Alleanza Nazionale nei confronti del Comune di Terni per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP**.

Delibera n. 323/01/CSP del 20 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 17 aprile 2001 da parte di Giuseppe Rossi (Partito Socialista), Massimo Torraco (Alleanza Nazionale) e Ulisse Di Giacomo (Forza Italia) nei confronti della Giunta Regionale del Molise e del Presidente Giovanni Di Stasi per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 339/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 19 aprile 2001 da parte di Luigi Cirino (Forza Italia) e Franco Venditti (C.D.U.) nei confronti della Giunta Regionale del Molise e dell'Assessore alle politiche sociali Elda Della Fazia per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 340/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 20 aprile 2001 da parte dell'Avv. Vittorio Trupiano (Fiamma Tricolore) - ed esposto del 21 aprile 2001 da parte della Segreteria regionale (Campania) e provinciale (Napoli) del partito Fiamma Tricolore, nei confronti del mensile "La Voce della Campania" per la presunta violazione della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP**.

Delibera n. 341/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 21 aprile 2001 da parte del Sig. Luigi Cerino (Forza Italia) nei confronti della Giunta Regionale del Molise e dell'Assessore alle politiche sociali Elda Della Fazia per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00

e della delibera n. **253/01/CSP** - (convegno proposto in Comuni della Regione su proposte programmatiche per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Delibera n. 342/01/CSP del 26 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 21 aprile 2001 da parte dell'Avv. Raffaele Ambrosca, Sindaco uscente ricandidato nel Comune di Cancellò ed Arnone nei confronti del quotidiano "Corriere di Caserta" per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP**.

Delibera n. 344/01/CSP del 27 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 23 aprile 2001 da parte dell'Avv. Roberto Lodi, capogruppo consiliare di Alleanza Nazionale nel Comune di Mirandola (Mo) nei confronti del predetto Comune per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (diffusione gratuita del periodico "L'Indicatore Mirandolese").

Delibera n. 352/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 20 aprile 2001 da parte del Sig. Rebecchi Roberto, consigliere comunale e capogruppo dei Democratici di Sinistra di Pietrasanta, nei confronti del Comune di Pietrasanta per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 353/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del Gruppo Consiliare "Insieme per Campagnatico" del Comune di Campagnatico (GR), pervenuto, a seguito della trasmissione da parte della Prefettura di Grosseto, in data 13 aprile 2001, nei confronti del Comune di Campagnatico (GR), per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (invio ad un numero rilevante di famiglie residenti nel territorio comunale di quattro comunicazioni pubblicitarie).

Delibera n. 355/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del Sig. Luigi Giacomo Rusconi, candidato nella competizione elettorale, pervenuto in data 19 aprile 2001 nei confronti dell'Associazione Socio Culturale "Milanosud" (periodico "Milanosud") per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (pubblicazione di un articolo ritenuto lesivo dell'immagine del candidato esponente).

Delibera n. 356/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del Sig. Marco Marsili (Verdi con Moratti), pervenuto in data 26 aprile 2001 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. – Rai Uno per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (trasmissione della partita di calcio Italia – Sudafrica durante la quale è stata intervistata una candidata in Democrazia Europea alla Camera dei Deputati).

Delibera n. 364/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del Sig. Franco Ragusa del Partito per l'abolizione dello scorporo pervenuto in data 1 maggio 2001 nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A.- Rai Uno per la presunta violazione degli articoli 2 e 5, comma 3, della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** e del Regolamento della Commissione parlamentare di vigilanza del 23 marzo 2001 - (tribuna elettorale del 1 maggio 2001).

Delibera n. 366/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del Sig. Di Martino Gennaro, candidato al collegio Senatoriale n. 10 di Torre del Greco per la Lista Di Pietro – Italia dei Valori, pervenuto il 30 aprile 2001 nei confronti dell'emittente televisiva "Teletorre" per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (trasmissioni

in cui è preponderante l'esposizione di opinioni politiche riconducibili esclusivamente ad un unico schieramento politico riferito ad un candidato al Senato più volte presente in video).

Delibera n. 367/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto della Lista Civica "La Tua Trieste" pervenuto in data 30 aprile 2001 nei confronti delle emittenti televisive locali Rai Tre – Friuli Venezia Giulia e Telequattro e dei quotidiani locali "Il Piccolo" e "Primorski Dnevnik" per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** e del regolamento attuativo della Commissione parlamentare di vigilanza del 23 marzo 2001.

Delibera n. 368/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto della Lista Patto per Nocera, trasmesso in data 4 maggio 2001 dal Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Umbra nei confronti del Sindaco di Nocera Umbra, Sig. Antonio Petrucci per la presunta violazione dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP**.

Delibera n. 369/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto dei Signori Rocco Cappellano e Giuseppe Greco (Partito Democrazia Europea) in data 5 maggio 2001 nei confronti del quotidiano "La Sicilia" di Catania per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di articolo nel quale sono riportate le interviste a tre candidati al collegio della Camera dei Deputati e a margine notizie sul candidato esponente).

Delibera n. 370/01/CSP dell'8 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto dell'Ulivo per Rutelli del 4 maggio 2001 nei confronti del periodico "Piazza Grande" per la presunta violazione dell'articolo 7 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 372/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto della Fiamma Tricolore (Segreteria regionale Puglia e Segreteria provinciale Bari) del 7 maggio 2001 nei confronti dei quotidiani La Repubblica, Corriere della Sera, Corriere del Mezzogiorno, La Gazzetta del Mezzogiorno per la presunta violazione dell'articolo 7 della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP**.

Delibera n. 373/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del sig. Carlo Gustavo Giuliana (candidato alla Camera dei Deputati nel collegio n. 13 di Belluno e nella lista proporzionale “Lista Di Pietro – Italia dei Valori”), pervenuto in data 7 maggio 2001 nei confronti del quotidiano locale “Corriere delle Alpi – Alto Adige” di Belluno per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di due articoli: nell'uno viene screditata l'iniziativa dell'avvenuta sottoscrizione, da parte dello stesso denunciante, di un atto notarile con il quale si vincola a donare mensilmente, in caso di elezione, una determinata somma a favore di una costituenda fondazione che si deve occupare dei meno abbienti residenti nel collegio; nell'altro si dà ampio risalto alla figura di uno solo dei candidati nello stesso collegio n. 13).

Delibera n. 374/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 8 maggio 2001 dal mandatarario Maria Letizia Fumagalli in nome e per conto del prof. Guglielmo Castagnetti, candidato al Senato della Repubblica – collegio Lombardia n. 23 nei confronti dell'emittente “Radio Vallecamonica” per la presunta violazione dell'articolo 4 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** (editoriale del 6 maggio 2001).

Delibera n. 375/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario

Generale Catricalà) per esposto presentato in data 4 maggio 2001 dai Consiglieri della circoscrizione n. 3 di Cinisello Balsamo (Bacco Gaetano, Bianchini Franco, Gallo Alessandro, Gittani Alessandro, Sioli Massimo) nei confronti della circoscrizione n. 3 di Cinisello Balsamo per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** - (attività di pubblicizzazione di proprie iniziative).

Delibera n. 376/01/CSP del 9 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 8 maggio 2001 dal Sig. Majelli Diego nei confronti del quindicinale “L'Opinione” per la presunta violazione dell'articolo 7 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di alcuni articoli non esaustivi in merito alla presentazione di tutti i candidati del collegio n. 3 di Mazara del Vallo).

Delibera n. 394/01/CSP dell'11 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 10 maggio 2001 dall'on. Davide Caparini (Lega Nord) nei confronti dei quotidiani “Il Giornale di Brescia” e “Brescia Oggi” per la presunta violazione dell'articolo 7 della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** - (mancata pubblicazione di comunicati stampa degli appuntamenti dell'esponente, candidato alle elezioni).

Delibera n. 395/01/CSP dell'11 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 8 maggio 2001, a seguito delle trasmissioni della Guardia di Finanza – Comandi Provinciali di Roma e di Venezia - dall'Avv. Giuseppe Boscolo Gioachina, candidato singolo e indipendente nel collegio senatoriale n. 3 del Veneto, nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A., delle società R.T.I. S.p.A. e TV Internazionale S.p.A. per la presunta violazione dell'articolo

5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (telegiornali e radiogiornali, nonché altri programmi di approfondimento informativo, nei quali non è mai stato fatto riferimento alla candidatura del denunciante e al suo programma politico) – Esposto **privo dell'indicazione delle emittenti e delle trasmissioni, complete di data e di orario.**

Delibera n. 400/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 27 aprile 2001 dal Centro Sinistra Unito per Città di Castello (Fernanda Cecchini Sindaco) nei confronti del quotidiano “La Nazione” del 19 aprile 2001 per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (pubblicazione di notizie parziali nell'ambito dell'articolo “Sindaci la carica dei 27”).

Delibera n. 401/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 8 maggio 2001 dall'On. Daniele Apolloni nei confronti del quotidiano “Il Giornale di Vicenza” per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di una lettera con espressioni offensive nei riguardi dell'esponente, candidato alle prossime elezioni).

Delibera n. 402/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 8 maggio 2001 dal Movimento Sociale – Fiamma Tricolore (a firma dell'avv. Maurizio Dionisio) nei confronti del quotidiano on – line “Il Nuovo” per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di un elenco nazionale dei candidati alle elezioni alla Camera e al Senato, omettendo i candidati del partito esponente).

Delibera n. 403/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 10 maggio 2001 dall'Avv. Ferdinando Pinto nei confronti del settimanale “Agorà”

per la presunta violazione dell'articolo 7 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di messaggi elettorali, peraltro non segnalati come tali, di alcuni candidati alle elezioni alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, senza rispettare la normativa vigente) - **Trasmissione degli atti al dipartimento competente per l'avvio di un procedimento d'ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.**

Delibera n. 405/01/CSP del 16 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 2 maggio 2001 dal dott. Gianfreda Pantaleo (candidato nel collegio della Camera dei Deputati n. 11 Casarano – Gallipoli per la Lista Di Pietro – Italia dei Valori) nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e di altre emittenti locali, regionali e nazionali, non meglio specificate per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (trasmissioni del Tg3 della Puglia ed altri programmi informativi non indicati nei quali sono stati mandati in onda servizi discriminatori della candidatura e del programma del denunciante) - Contenuto non circostanziato del programma, quanto all'individuazione di elementi, quali **le emittenti, la data e l'orario delle trasmissioni.**

Delibera n. 415/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 18 maggio 2001 dal Gruppo Consiliare “Insieme per Travagliato” presso il Comune di Travagliato (BS) nei confronti del Comune di Travagliato per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (distribuzione tra i cittadini e i visitatori della XXII manifestazione fieristica “Travagliatocavalli” della pubblicazione, edita dall'Azienda Speciale Travagliatese, “Travagliato Cavalli expo 2001”).

Delibera n. 416/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per segnalazione, trasmessa in data 10 maggio 2001 dal Comando Provinciale di Roma della Guardia di Finanza, del Sig. Matteo Magnano nei confronti del “Servizio 117” della Guardia di Finanza per la presunta violazione della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** - (diffusione di sondaggi politico – elettorali sul sito web www.politicaonline.com).

Delibera n. 417/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 13 maggio 2001 da I Democratici nei confronti del quotidiano on line “Affari Italiani” per la presunta violazione della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** - (diffusione di sondaggi politico – elettorali).

Delibera n. 418/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 11 maggio 2001 dai consiglieri Elena Felisatti e Tiziano Butturini del Comune di Trezzano sul Naviglio (MI) nei confronti del Sindaco e dell’Amministrazione del predetto Comune per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** - (iniziative, comprendenti anche l’inaugurazione di strutture pubbliche, pubblicizzate con manifesti e volantini).

Delibera n. 419/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 12 maggio 2001 dall’On. Mario Gatto, candidato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, nei confronti del quotidiano “Corriere di Caserta” (edizione del 12 maggio 2001) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di notizie non veritiere sulla campagna elettorale dell’esponente).

Delibera n. 420/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 14 maggio 2001 dal Gruppo della “Rifondazione Comunista” (Consiglio Regionale Lazio) nei confronti della Giunta regionale del Lazio per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e **254/01/CSP** - (utilizzo dell’Ufficio stampa della Giunta per effettuare comunicazioni di tipo politico anziché istituzionale).

Delibera n. 421/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 11 maggio 2001 dal candidato alla Camera dei Deputati Andrea Di Teodoro (collegio 24° – Seregno) nei confronti del Sig. Luigi Perego, Sindaco del Comune di Seregno (MI) per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e **254/01/CSP**.

Delibera n. 427/01/CSP del 30 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 3 maggio 2001 dall’On. Giovanni Marras, deputato della Repubblica, Sindaco del Comune di Arborea (OR) e candidato alle elezioni politiche, nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (Canale 5 “Striscia la Notizia” del 27 aprile 2001) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (trattazione di argomenti legati alla cronaca locale ritenuti lesivi degli interessi dell’esponente).

Delibera n. 429/01/CSP del 30 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 4 maggio 2001 dal dott. Gian Paolo Pighi, candidato Sindaco per la lista “Paese Vivo – Forza Democratica”, trasmesso dalla Guardia di Finanza - Comando Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Verona, nei confronti dell’Amministrazione comunale di Buttapietra (VR) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP**.

Delibera n. 430/01/CSP del 30 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 17 maggio 2001 dal Coordinamento Comunale Forza Italia Montescaglioso (Matera) nei confronti della Società Editrice del Sud S.p.A. (quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” del 26 aprile 2001 - edizione Basilicata e del 29 aprile 2001 e 3 maggio 2001 – edizione Matera) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (pubblicazione di articoli che descrivono e commentano l’episodio di atti vandalici perpetuato a danno della locale sezione del partito di Forza Italia di Montescaglioso ed inserimento delle dichiarazioni del Sindaco sull’accaduto, con rilievi finalizzati a danneggiare l’immagine dell’esponente).

Delibera n. 503/01/CSP del 12 luglio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 9 maggio 2001 dall’Associazione “La fabbrica del Buon Governo” nei confronti del Sindaco del Comune di San Quirino (PN) per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e n. **254/01/CSP** - (presenza ed esternazioni del Sindaco nel corso di varie cerimonie quali l’inaugurazione di centri sociali e plessi abitativi).

Delibera n. 634/01/CSP dell’11 dicembre 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 8 ottobre 2001 dal Presidente dei “Federalisti Democratici Europei” nei confronti della società R.T.I. S.p.A. per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **539/01/CSP** - (mancata partecipazione di rappresentanti degli esponenti alle trasmissioni di comunicazione politica irradiate dalle reti Mediaset in occasione della consultazione referendaria del 7 ottobre 2001).

Dispositivo comune: improcedibilità in quanto l’esposto non è stato accompagnato dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio della denuncia anche agli altri destinatari di cui alle lettere a), b), c) e d).

La denuncia delle violazioni di cui alla normativa della L. 28/00 e sue applicazioni prevede, ai fini della procedibilità, che, oltre ad essere firmata in maniera leggibile, vada “accompagnata dalla documentazione comprovante l’avvenuto invio anche agli altri destinatari indicati dalla legge “ , dando luogo la mancata produzione della richiesta documentazione alla declaratoria di improcedibilità.

Il contenuto della previsione normativa relativa agli elementi strutturali della denuncia relativa alle violazioni delle disposizioni di cui alla legge n. 28/00 è da considerarsi di carattere tassativo, a pena di inammissibilità della stessa.

Nella specie, la mancata indicazione della trasmissione e dell’orario di messa in onda rendono carente la denuncia, provocando l’improcedibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, della legge citata.

4. Improcedibilità per mancata riferibilità dell'esposto al denunciante.

a. Assenza di sottoscrizione.

Delibera n. 242/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per comunicazione del Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi della Regione Sicilia del 30 gennaio 2001 - (trasmissione della documentazione relativa **all'esposto anonimo** nei confronti delle emittenti televisive locali Antenna del Mediterraneo e TRM) per presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **475/00/CSP**.

b. Assenza di legittimazione del denunciante: soggetto non politico.

Delibera n. 240/01/CSP del 6 marzo 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per nota del Comitato Regionale per i servizi radiotelevisivi della Regione Liguria del 16 gennaio 2001 di trasmissione della segnalazione dell'emittente Primocanale nei confronti dell'emittente televisiva locale Telecittà, per presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 422/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 27 aprile 2001 dai Sigg. Arturo Castoro (Canale 2 Radio e Canale 2 TV), Giuseppe Maffei (Radio Altamura Uno) e Michele Cannito (editore del giornale "La Nuova Murgia"), nei confronti dell'impresa individuale Radio Regio di Dipalo Alessio (emittente radiofonica Radio Regio) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (trasmissione, all'interno del programma radiofonico dal titolo "Radio Regio Stereo – La Cronaca, dell'intervista all'assessore alla Polizia Municipale di Altamura, Sig. Nicola Dambrosio, in termini al limite del diffamatorio, nei confronti del contrapposto

schieramento politico e del suo candidato Sindaco, nonché dei mezzi di informazione, radiotelevisione e stampa locali, di sostegno alla predetta coalizione).

Delibera n. 438/01/CSP del 13 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto trasmesso dal Co.Re.Rat. Abruzzo e pervenuto in data 17 maggio 2001 della società "Sopra Società Produzioni Audiovisive S.r.l." (emittente televisiva "Antenna 10") nei confronti della società "Telexmax Lanciano S.r.l." (emittente televisiva "Telexmax") per la presunta violazione dell'articolo 3 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (intervista della durata di trenta minuti ad uno solo dei candidati per il rinnovo del Consiglio Comunale di Lanciano (Chieti), non riconducibile alla comunicazione politica, ma, nella sostanza, ai messaggi politici autogestiti).

5. Improcedibilità per incompleta comunicazione e per assenza di firma.

Delibera n. 295/01/CSP del 3 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per nota del 27 marzo 2001 da parte del Ministero delle Comunicazioni di trasmissione dell'esposto dell'Esecutivo dell' "Ulivo Firenze Sud" nei confronti della Rai – Radiotelevisione Italiana S.p.A. e della società R.T.I. S.p.A. (emittente televisiva Canale 5) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** e del Regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 23 marzo 2001.

Delibera n. 409/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 11 maggio 2001 dal Partito Umanista nei confronti della società "Editrice la Stampa S.p.A." – quotidiano "La Stampa" per la presunta violazione della legge n. 28/00 e

della delibera n. **253/01/CSP** - (omessa pubblicazione, nella cronaca di Torino, nello spazio dedicato ai taccuini elettorali, degli appuntamenti del partito esponente, relativi ai giorni 4, 5 e 9 maggio 2001, nonostante fossero stati precedentemente comunicati).

6. Improcedibilità per incompleta comunicazione e soggetto non legittimato.

Delibera n. 292/01/CSP del 3 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario degli Organi Collegiali Belati) per esposto del 9 marzo 2001 da parte del Comitato contro la comunicazione lesiva della dignità delle donne nei confronti dell'emittente televisiva locale Italia 7 – Canale 8 per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **200/00/CSP**.

Delibera n. 345/01/CSP del 27 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 22 aprile 2001 da parte del Sig. Nino Roberto Tirelli, iscritto ad un partito politico non specificato, nei confronti del Gruppo Mediaset – Canale 5 - “Striscia la notizia” del 17, 18, 19 e 20 aprile 2001 per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 354/01/CSP del 2 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del dott. Bordenga Salvatore del 25 aprile 2001 nei confronti del Gruppo Mediaset, Rete 4 – (trasmissioni televisive condotte da Emilio Fede), per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP**.

Delibera n. 393/01/CSP dell'11 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 9 maggio 2001 dal Sig. Alfredo Stoppa nei confronti della società R.T.I. S.p.A. (Rete 4 – Tg 4), per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge n. 28/00 e delle delibere nn. **253/01/CSP** e

254/01/CSP - (speciale edizioni del telegiornale Tg 4 in data 4 e 6 maggio 2001).

Delibera n. 396/01/CSP dell'11 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 8 maggio 2001 dall'Associazione “Robin Hood” nei confronti del settimanale “Nettuno scanner news”, n. 0 di Anzio per la presunta violazione dell'articolo 7 della legge n. 28/00 e dell'articolo 18, delle delibere n. **253/01/CSP** e n. **254/01/CSP**.

Delibera n. 407/01/CSP del 23 maggio 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto presentato in data 11 maggio 2001 dal Sig. Giuseppe Crea, cittadino elettore, nei confronti del sito Internet www.virgilio.it per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP** - (riproduzione, nella pagina relativa alla Par condicio, delle foto di quattro candidati rappresentanti dei sei schieramenti in competizione nelle elezioni politiche, con esclusione degli altri due).

Delibera n. 466/01/CSP del 27 giugno 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 7 giugno 2001 dai Sigg. Arturo Castoro (Canale 2 Radio e Canale 2 TV) e Giuseppe Maffei (Radio Altamura Uno) nei confronti dell'impresa individuale Radio Regio di Dipalo Alessio (emittente radiofonica “Radio Regio”) per la presunta violazione della legge n. 28/00 e delle delibere n. **253/01/CSP** e n. **254/01/CSP** - (trasmissione di dichiarazioni, appelli elettorali ed altro rilasciati da diversi esponenti politici, a vario titolo candidati, utilizzando ciascuno uno spazio di trenta minuti, preceduto dalla dicitura “Spazio autogestito...a cura di...”).

La legittimazione (titolarità) e l' interesse ad agire (attuale, personale, diretta e concreta lesione del bene giuridico protetto) in capo al soggetto denunciante nell'attivazione della

fase relativa all'iniziativa del procedimento sanzionatorio vanno considerati quali condizioni di procedibilità dello stesso, essendo il " soggetto politico ", individuato dalla riferita normativa sulla base di criteri di rappresentatività, l'unico titolare della predetta azione, oltre all'Autorità, che, d'ufficio, esercita i suoi poteri di controllo.

7. Integrazione successiva dell'esposto.

Delibera n. 325/01/CSP del 20 aprile 2001 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Catricalà) per esposto del 13 aprile 2001 da parte dell'Ulivo – Insieme per l'Italia (Pres. Paolo Gentiloni) nei confronti delle reti Mediaset, emittenti televisive Italia Uno, Canale 5 e Retequattro per la presunta violazione della legge n. 28/00 e della delibera n. **253/01/CSP - Improcedibilità** per genericità dell'esposto, successivamente integrato con una nota, priva di sottoscrizione.

L'accertamento sulla sussistenza dei fatti denunciati non è attivabile a seguito della sanatoria dovuta all'integrazione successiva dell'esposto, allorquando essa non soddisfi al requisito dell'imputabilità della denuncia stessa al soggetto istante, in quanto priva, quest'ultima, di sottoscrizione.

FATTISPECIE ESTINTIVE DELLA DENUNCIA: B) INAMMISSIBILITA'

Delibera n. 465/01/CSP del 27 giugno 2001

(Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario della Commissione Mazzella) per esposto presentato in data 16 maggio 2001 dalla società Clarena S.r.L. (emittente televisiva “Videoesse”) - trasmesso dal Co.Re.Rat. Abruzzo in data 1 giugno 2001 - nei confronti della società Onda TV S.r.L. (emittente televisiva “Onda TV”) per la presunta violazione dell’articolo 4 della legge n. 28/00 e della delibera n. **254/01/CSP** - (diretta televisiva delle votazioni amministrative effettuate nel Comune di Sulmona, con interviste al candidato Sindaco e ad altri candidati della sua coalizione, escludendo l’altro candidato Sindaco e i rappresentanti dello schieramento politico in contrapposizione nel ballottaggio) – **Declaratoria di non doversi procedere per inammissibilità** in quanto l’esposto **non** proviene da un **soggetto politico legittimato** – **Trasmissione** tardiva all’Autorità della documentazione istruttoria.

L'emittente televisiva non è annoverata dal legislatore quale soggetto politico legittimato ai sensi di legge, così come individuato dall'articolo 2, per cui l'esposto non può che dar luogo ad una declaratoria di inammissibilità.

ARTICOLI 11 - 12 – 13 - 14

Art. 11.

(Obblighi di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I N D I C E C R O N O L O G I C O

**1) N. 476 del 5/10/00 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA RAI -
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.**

pag. 6

**2) N. 477 del 5/10/00 COMITATO DI COORDINAMENTO DEI RADICALI (LISTA
BONINO) - RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.**

pag. 70

**3) N. 478 del 5/10/00 COMITATO DI COORDINAMENTO DEI RADICALI (LISTA
BONINO) - R.T.I. S.p.A.**

pag. 70

**4) N. 479 del 5/10/00 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' BETA
TELEVISION S.p.A. (emittente televisiva TMC2)**

pag. 6

**5) N. 480 del 5/10/00 PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TV
INTERNAZIONALE S.p.A. (emittente televisiva TMC)**

pag. 6

**6) N. 481 del 5/10/00 COMITATO DI COORDINAMENTO DEI RADICALI (LISTA
BONINO) - TV INTERNAZIONALE S.p.A.**

pag. 70

**7) N. 626 dell'8/11/00 COORDINAMENTO DEI RADICALI - RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.**

pag. 26

**8) N. 652 del 21/12/00 ON. SILVIO BERLUSCONI (FORZA ITALIA) – RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.**

pag. 3

**9) N. 1 del 25/01/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - GRUPPO
EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.A. (quotidiano LA REPUBBLICA del 24 gennaio 2001)**

pag.47

**10) N. 2 del 25/01/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – IL
MESSAGGERO S.p.A. (quotidiano IL MESSAGGERO del 20 gennaio 2001)**

pag. 47

**11) N. 3 del 25/01/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – SOCIETA'
L'UNIONE SARDA S.p.A. (quotidiano L'UNIONE SARDA del 21 gennaio 2001)**

pag. 49

**12) N. 4 del 25/01/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – SOCIETA'
EUROPEA DI EDIZIONI S.p.A. (quotidiano IL GIORNALE del 24 gennaio 2001)**

pag. 47

**13) N. 5 del 25/01/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – EDITRICE
LA STAMPA S.p.A. (quotidiano LA STAMPA del 24 gennaio 2001)**

pag. 47

**14) N. 6 del 25/01/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – RCS EDITORI
S.p.A. (quotidiano CORRIERE DELLA SERA del 24 gennaio 2001)**

pag. 47

**15) N. 7 del 25/01/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO –
VITTORIO FELTRI EDITORE & C. S.p.A. (quotidiano LIBERO del 24 gennaio 2001)**

pag. 47

**16) N. 71 del 1/02/01 RENZO CORADIN (PRESIDENTE PROVINCIA DI TRIESTE)
– RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. – RAI TRE FRIULI VENEZIA
GIULIA**

pag. 70

**17) N. 72 del 1/02/01 CONSIGLIERI COMUNALI DI SAN GREGORIO MAGNO –
PIETRANGELO PIEGARI (SINDACO DI SAN GREGORIO MAGNO)**

- pag. 72
- 18) N. 73 del 1/02/01 PASQUALE DANTE (FEDERAZIONE DEI LIBERALI ITALIANI) – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A., MEDIASET E TELEMONTENCARLO
- pag. 72
- 19) N. 74 del 1/02/01 AUGUSTO VALIANTE (ASSOCIAZIONE APARTITICA NAPOLETANA) – TELELIBERA 63
- pag. 72
- 20) N. 75 del 1/02/01 FRANCO CORBELLI – R.T.I. S.p.A. – RETE QUATTRO
- pag. 72
- 21) N. 76 del 7/02/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.p.A. (quotidiano L'ESPRESSO del 1 febbraio 2001)
- pag. 47
- 22) N. 77 del 7/02/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – EDITRICE LA STAMPA S.P.A. (quotidiano LA STAMPA del 24 gennaio 2001)
- pag. 47
- 23) N. 176 del 20/02/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - L'UNIONE SARDA S.p.A. (quotidiano L'UNIONE SARDA del 6 febbraio 2001)
- pag. 49
- 24) N. 177 del 6/03/01 LISTA EMMA BONINO – GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (quotidiano LA REPUBBLICA dell'11 febbraio 2001)
- pag. 55
- 25) N. 236 del 6/03/01 ON. DANIELE BORIOLI (VICEPRESIDENTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA) e ON. MARA SCAGNI (ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI) - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.
- pag. 70
- 26) N. 237 del 6/03/01 CARLO DI LUZIO - SOCIETA' PRODUZIONI AUDIOVISIVE ANTENNA 10 S.R.L. (emittente televisiva ANTENNA 10)
- pag. 24
- 27) N. 238 del 6/03/01 LUIGI APRILI ED ALTRI (CONSIGLIERI COMUNALI DI OVEGLIANO VERONESE) - AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POVEGLIANO VERONESE (periodico LA GAZZETTA DEL COMUNE)

- pag. 72**
- 28) N. 239 del 6/03/01 CI.CO.P. - SOCIETA' DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.p.A. (quotidiano LA SICILIA)**
- pag. 42**
- 29) N. 240 del 6/03/01 EMITTENTE TELEVISIVA PRIMOCANALE – EMITTENTE TELEVISIVA TELECITTA'**
- pag. 79**
- 30) N. 241 del 6/03/01 SEN. ALESSANDRO PARDINI (DEMOCRATICI DI SINISTRA - L'ULIVO AL SENATO) – GIORNALE DI BRESCIA (del 29 novembre 2000)**
- pag. 63**
- 31) N. 242 del 6/03/01 ESPOSTO ANONIMO – EMITTENTI ANTENNA DEL MEDITERRANEO E TRM**
- pag. 79**
- 32) N. 243 del 6/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – EDITRICE SICILIANA S.P.A. (quotidiano GAZZETTA DEL SUD del 6 febbraio 2001)**
- pag. 49**
- 33) N. 244 del 6/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – IL MESSAGGERO S.p.A. (quotidiano ILMESSAGGERO del 18/02/01)**
- pag. 47**
- 34) N. 245 del 6/03/01 ON. ANIELLO DI NARDO – (periodico PANORAMA del 22/02/01 e del 1/03/01)**
- pag. 72**
- 35) N. 246 del 13/03/01 LISTA EMMA BONINO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. (TELECAMERE E PALINSESTO NOTTURNO)**
- pag. 26**
- 36) N. 247 del 20/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – ARNOLDO MONDADORI S.P.A. (settimanale PANORAMA del 1/03/01)**
- pag. 50**
- 37) N. 248 del 20/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – ARNOLDO MONDADORI S.P.A. (settimanale PANORAMA del 22/02/01)**

- pag. 50**
- 38) N. 249 del 20/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - FINEGIL EDITORIALE S.p.A. (quotidiano IL TIRRENO del 2/03/01)**
- pag. 52**
- 39) N. 250 del 20/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – VITTORIO FELTRI EDITORE & C. S.p.A. (quotidiano LIBERO del 22/02/01)**
- pag. 47**
- 40) N. 251 del 20/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – FINEGIL EDITORIALE S.P.A. (quotidiano IL CENTRO del 1 marzo 2001)**
- pag. 47**
- 41) N. 252 del 20/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – ARNOLDO MONDADORI S.P.A. (settimanale PANORAMA dell’8 marzo 2001)**
- pag. 49**
- 42) N. 255 del 27/03/01 LISTA EMMA BONINO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. – (PORTA A PORTA del 14 marzo 2001)**
- pag. 24**
- 43) N. 291 del 27/03/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – IL SOLE 24 ORE S.p.A. (IL SOLE 24 ORE del 20/03/01)**
- pag. 53**
- 44) N. 292 del 3/04/01 COMITATO CONTRO LA COMUNICAZIONE LESIVA DELLA DIGNITA’ DELLE DONNE – ITALIA 7 – CANALE 8**
- pag. 80**
- 45) N. 293 del 3/04/01 DOMENICO GAMBELUNGHE (UNIONE COMUNALE DEMOCRATICI DI SINISTRA), LUIGI BORRINI (SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI), GIANNI MIGNO (MARGHERITA) E PINO ALAGNA (RIFONDAZIONE COMUNISTA) – CORRIERE DELL’UMBRIA, LA NAZIONE, L’ECO DEL SUBASIO E RAI TRE – UMBRIA**
- pag. 72**
- 46) N. 294 del 3/04/01 DIEGO LAZZERICH – R.T.I. S.p.A. – RETE QUATTRO**
- pag. 72**

47) N. 295 del 3/04/01 ULIVO FIRENZE SUD – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. e R.T.I. S.P.A. (emittente televisiva CANALE 5)

pag. 79

48) N. 297 del 10/04/01 DEMOCRATICI DI SINISTRA, SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI, MARGHERITA E RIFONDAZIONE COMUNISTA DI ASSISI – AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ASSISI

pag. 63

49) N. 298 del 10/04/01 FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DI ALLEANZA NAZIONALE – COMUNE DI TERNI

pag. 72

50) N. 300 del 10/04/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – VITTORIO FELTRI EDITORE & C. S.p.A. (quotidiano LIBERO del 31/03/01)

pag. 52

51) N. 301 del 10/04/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – (quotidiano LIBERO del 5 aprile 2001)

pag. 42

52) N. 302 del 10/04/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – (quotidiano LIBERO del 1 aprile 2001)

pag. 42

53) N. 303 del 12/04/01 ON. SILVIO BERLUSCONI, SEN. MASSIMO BALDINI e ON. MARIO LANDOLFI - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A. – RAI DUE (IL RAGGIO VERDE del 6 aprile 2001)

pag. 28

54) N. 321 del 20/04/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - R.T.I. S.P.A. - RETE QUATTRO (TG4 del 6 aprile 2001)

pag. 60

55) N. 322 del 20/04/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - R.T.I. S.P.A. – RETE QUATTRO e CANALE 5 - (TRASMISSIONE “PARLAMENTO IN”)

pag. 54

56) N. 323 del 20/04/01 GIUSEPPE ROSSI (PARTITO SOCIALISTA), MASSIMO TORRACO (ALLEANZA NAZIONALE) E ULISSE DI GIACOMO (FORZA ITALIA) – GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE

pag. 73

57) N. 324 del 20/04/01 SEN. A. FALOMI – R.T.I. S.P.A. - ITALIA UNO (“STUDIO APERTO” del 10 aprile 2001)

pag. 28

58) N. 325 del 20/04/01 L’ULIVO INSIEME PER L’ITALIA – R.T.I. S.P.A. (emittenti televisive ITALIA UNO, CANALE 5 e RETE 4)

pag. 81

59) N. 326 del 20/04/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - R.T.I. S.P.A. – RETE QUATTRO (TG4)

pag. 32

60) N. 331 del 26/04/01 SEN. RICCARDO DE CORATO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

pag. 71

61) N. 332 del 26/04/01 ROBERTO CARUCCI (CANDIDATO SINDACO AL COMUNE DI ORIA) – EDITRICE DEL SUD S.P.A. (quotidiano LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO del 15 aprile 2001)

pag. 44

62) N. 333 del 26/04/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (quotidiano IL GIORNO del 18 aprile 2001)

pag. 50

63) N. 334 del 26/04/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - FINEGIL EDITORIALE S.P.A. (quotidiano IL CENTRO del 13 aprile 2001)

pag. 48

64) N. 335 del 26/04/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - L’EDITRICE ROMANA S.P.A. (quotidiano IL TEMPO del 13 aprile 2001)

pag. 55

65) N. 336 del 26/04/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - EDITORIALE LA NUOVA SARDEGNA S.P.A. (quotidiano LA NUOVA SARDEGNA del 13 APRILE 2001)

pag. 57

- 66) N. 337 del 26/04/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO -
POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (quotidiano LA NAZIONE del 18 aprile 2001)**
pag. 50
- 67) N. 338 del 26/04/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - SETA
SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA EDITORE S.P.A. (quotidiano ALTO
ADIGE del 13 APRILE 2001)**
pag. 57
- 68) N. 339 del 26/04/01 **LUIGI CIRINO (FORZA ITALIA) E FRANCO VENDITTI
(C.D.U.) – GIUNTA REGIONALE DEL MOLISE**
pag. 73
- 69) N. 340 del 26/04/01 **AVV. VITTORIO TRUPIANO (FIAMMA TRICOLORE) E
SEGRETERIA REGIONALE CAMPANA E PROVINCIALE DI NAPOLI DELLA
FIAMMA TRICOLORE – (mensile LA VOCE DELLA CAMPANIA)**
pag. 73
- 70) N. 341 del 26/04/01 **LUIGI CIRINO (FORZA ITALIA) – GIUNTA REGIONALE
DEL MOLISE E ASSESSORE ELDA DELLA FAZIA**
pag. 73
- 71) N. 342 del 26/04/01 **AVV. RAFFAELE AMBROSCA (SINDACO DEL COMUNE
DI CANCELLO ED ARNONE) – (quotidiano “CORRIERE DI CASERTA”)**
pag. 73
- 72) N. 344 del 27/04/01 **AVV. ROBERTO LODI (CAPOGRUPPO CONSILIARE DI
ALLEANZA NAZIONALE NEL COMUNE DI MIRANDOLA) – COMUNE DI
MIRANDOLA**
pag. 73
- 73) N. 345 del 27/04/01 **NINO ROBERTO TIRELLI – R.T.I. S.P.A. – (emittente
televisiva CANALE 5 (STRISCIA LA NOTIZIA))**
pag. 80
- 74) N. 346 del 26/04/01 **LISTA EMMA BONINO – EMITTENTE TELEVISIVA TELE
RADIO UMBRIA VIVA**
pag. 10
- 75) N. 347 del 26/04/01 **LISTA EMMA BONINO – EMITTENTE TELEVISIVA TVL
TV LIBERA S.P.A.**

pag. 10

76) N. 348 del 2/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - VITTORIO FELTRI EDITORE E C. S.P.A. (quotidiano LIBERO del 21 aprile 2001)

pag. 49

77) N. 349 del 2/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (quotidiano IL RESTO DEL CARLINO del 18 aprile 2001)

pag. 50

78) N. 350 del 2/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO POLIGRAFICI EDITORIALE S.P.A. (quotidiano IL GIORNO del 21 aprile 2001)

pag. 52

79) N. 351 del 2/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - SOCIETA' EUROPEA DI EDIZIONI S.P.A. (quotidiano IL GIORNALE del 24 aprile 2001)

pagg. 51, 57

80) N. 352 del 2/05/01 ROBERTO REBECHI (CONSIGLIERE COMUNALE E CAPOGRUPPO DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA DI PIETRASANTA) – AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PIETRASANTA

pag. 73

81) N. 353 del 2/05/01 GRUPPO CONSILIARE “INSIEME PER CAMPAGNATICO” DI CAMPAGNATICO – COMUNE DI CAMPAGNATICO

pag. 73

82) N. 354 del 2/05/01 DOTT. SALVATORE BORDENGA – R.T.I. S.P.A. – (emittente televisiva RETE 4)

pag. 80

83) N. 355 del 2/05/01 LUIGI GIACOMO RUSCONI – ASSOCIAZIONE CULTURALE “MILANOSUD” (periodico “MILANOSUD”)

pag. 74

84) N. 356 del 2/05/01 MARCO MARSILI (VERDI CON MORATTI) – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI UNO

pag. 74

**85) N. 357 del 3/05/01 ON. SILVIO BERLUSCONI (FORZA ITALIA) – RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI DUE (IL RAGGIO VERDE del 20 aprile
2001)**

pag. 33

**86) N. 358 del 3/05/01 L'ULIVO INSIEME PER L'ITALIA – R.T.I. S.P.A. – RETE
QUATTRO (TG4)**

pag. 32

**87) N. 359 del 4/05/01 LISTA EMMA BONINO - RAI RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.P.A. – RAI UNO (“125 MILIONI DI CAZ...ATE” del 26 aprile 2001)**

pag. 6

**88) N. 360 del 4/05/01 FEDERAZIONE DEI VERDI – R.T.I. S.P.A. – RETE
QUATTRO (TG4 1 – 24 aprile 2001)**

pag. 33

**89) N. 362 del 4/05/01 DOMENICO GAMBELUNGHE (SEGRETARIO DELL'UNIONE
COMUNALE DEMOCRATICI DI SINISTRA) – AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
ASSISI (PERIODICO “L'ECO DEL SUBASIO” del mese di marzo 2001)**

pag. 64

**90) N. 363 dell'8/05/01 LISTA DI PIETRO – ITALIA DEI VALORI – R.T.I. S.P.A.
(TG4, TG5 E STUDIO APERTO)**

pag. 26

**91) N. 364 dell'8/05/01 FRANCO RAGUSA (PARTITO PER L'ABOLIZIONE DELLO
SCORPORO) – RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (RAI UNO)**

pag. 74

**92) N. 365 dell'8/05/01 LISTA EMMA BONINO – EDITORIALE DEL MEZZOGIORNO
S.R.L. (quotidiano CORRIERE DEL MEZZOGIORNO del 22 APRILE 2001)**

pag. 56

**93) N. 366 dell'8/05/01 MARTINO GENNARO (CANDIDATO AL COLLEGIO
SENATORIALE N. 10 DI TORRE DEL GRECO PER LA LISTA DI PIETRO ITALIA
DEI VALORI) – (emittente televisiva TELETORRE)**

pag. 74

**94) N. 367 dell'8/05/01 LISTA CIVICA LA TUA TRIESTE – RAI TRE – FRIULI
VENEZIA GIULIA – TELEQUATTRO e quotidiani IL PICCOLO e PRIMORSKI
DNEVNIK**

pag. 74

**95) N. 368 dell'8/05/01 LISTA PATTO PER NOCERA – ANTONIO NOCERA
(SINDACO DI NOCERA UMBRA)**

pag. 74

**96) N. 369 dell'8/05/01 ROCCO CAPPELLANO E GIUSEPPE GRECO (PARTITO
DEMOCRAZIA EUROPEA) – DOMENICO SANFILIPPO EDITORE S.P.A. (quotidiano
LA SICILIA)**

pag. 74

97) N. 370 dell'8/05/01 L'ULIVO PER RUTELLI – PERIODICO “PIAZZA GRANDE”

pag. 74

**98) N. 371 del 9/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - GRUPPO
EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (periodico L'ESPRESSO del 10 maggio 2001)**

pag. 54

**99) N. 372 dell'8/05/01 FIAMMA TRICOLORE (SEGRETERIA REGIONALE
PUGLIA E PROVINCIALE BARI) – (quotidiani LA REPUBBLICA, CORRIERE DELLA
SERA, CORRIERE DEL MEZZOGIORNO e GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO)**

pag. 75

**100) N. 373 del 9/05/01 CARLO GUSTAVO GIULIANA (CANDIDATO ALLA
CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 13 DI BELLUNO E
NELLA LISTA PROPORZIONALE “LISTA DI PIETRO” ITALIA DEI VALORI) –
S.E.T.A. SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA S.P.A. (quotidiano
“CORRIERE DELLE ALPI” – ALTO ADIGE)**

pag. 75

**101) N. 374 del 9/05/01 PROF. GUGLIELMO CASTAGNETTI (CANDIDATO AL
SENATO DELLA REPUBBLICA – COLLEGIO LOMBARDIA N. 23) – EMITTENTE
TELEVISIVA RADIO VALLECAMONICA**

pag. 75

**102) N. 375 del 9/05/01 CONSIGLIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE N. 3 DI
CINISELLO BALSAMO – CIRCOSCRIZIONE N. 3 DI CINISELLO BALSAMO**

pag. 75

103) N. 376 del 9/05/01 MAJELLI DIEGO – QUINDICINALE L'OPINIONE

pag. 75

104) N. 377 del 9/05/01 LIVIANO CERRI (L'ULIVO DI FAUGLIA), GIOVANNI BRUNALE (DEPUTATO) E MARCO FILIPPESCHI (SEGRETARIO POLITICO DEI DEMOCRATICI DI SINISTRA DI PISA E CANDIDATO NEL COLLEGIO N. 17 DELLA CAMERA DEI DEPUTATI) - AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FAUGLIA (periodico "IL COCCOLONE")

pag. 65

105) N. 378 del 9/05/01 ON. SILVIO BERLUSCONI (FORZA ITALIA) - RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI DUE (IL RAGGIO VERDE del 4 maggio 2001)

pag. 34

106) N. 379 del 9/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – EDITRICE LA STAMPA S.P.A. (quotidiano LA STAMPA del 1 maggio 2001)

pag. 43

107) N. 380 del 9/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – ARNOLDO MONDADORI S.P.A. (periodico PANORAMA del 10 maggio 2001)

pag. 54

108) N. 381 dell'8/05/01 ALLEANZA NAZIONALE – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. E R.T.I. S.P.A.

pag. 65

109) N. 382 del 10/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – T.V. INTERNAZIONALE S.P.A. (emittente televisiva TMC)

pag. 64

110) N. 383 del 10/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – IL MESSAGGERO S.P.A. (quotidiano IL MESSAGGERO del 1 maggio 2001)

pag. 43

111) N. 384 del 10/05/01 RAFFAELE AMBROSCA (SINDACO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE) – EDITORIALE CORRIERE S.R.L. (quotidiano "IL CORRIERE DI CASERTA" del 20 aprile 2001 e del 4 maggio 2001)

pag. 64

112) N. 385 del 10/05/01 FEDERAZIONE ITALIANA PENSIONATI UNITI – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

pag. 42

**113) N. 386 del 10/05/01 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI DUE (IL RAGGIO VERDE)**

pag. 27

**114) N. 387 del 10/05/01 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI UNO (PORTA A PORTA)**

pag. 27

**115) N. 388 dell'11/05/01 PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – R.T.I.
S.P.A. – CANALE 5 (“MAURIZIO COSTANZO SHOW”)**

pag. 35

**116) N. 391 dell'11/05/01 LISTA EMMA BONINO – RAI RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.P.A. (“PORTA A PORTA”, “IL RAGGIO VERDE” E “IL FATTO”)**

pag. 35

**117) N. 392 dell'11/05/01 LISTA EMMA BONINO – R.T.I. S.P.A. (TG4, SPECIALE
TG4, STUDIO APERTO E MAURIZIO COSTANZO SHOW)**

pag. 36

**118) N. 393 dell'11/05/01 ALFREDO STOPPA – R.T.I. S.P.A. – (emittente televisiva
RETE QUATTRO - TG4)**

pag. 80

**119) N. 394 dell'11/05/01 AVV. GIUSEPPE BOSCOLO GIOACHINA (CANDIDATO
NEL COLLEGIO SENATORIALE N. 3 DEL VENETO) – RAI RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.P.A. – R.T.I. S.P.A. E TV INTERNAZIONALE S.P.A.**

pag. 75

**120) N. 395 dell'11/05/01 ON. DAVIDE CAPARINI (LEGA NORD) – QUOTIDIANI
“IL GIORNALE DI BRESCIA” e “BRESCIA OGGI”**

pag. 75

**121) N. 396 dell'11/05/01 ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD – SETTIMANALE
“NETTUNO SCANNER NEWS” N. 0**

pag. 80

**122) N. 397 del 16/05/01 LUIGI CONTINI (COORDINATORE DI FORZA ITALIA
NEL COMUNE DI ALSENO) – COMUNE DI ALSENO (PIACENZA)**

pag. 63

123) N. 398 del 16/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO S.P.A. (quotidiano LA REPUBBLICA del 10 maggio 2001)

pag. 43

124) N. 399 del 16/05/01 DEMOCRATICI DI SINISTRA DI CITTA' DI CASTELLO (FERNANDA CECCHINI SINDACO) – EMITTENTE RADIOTELEVISIVA TEVERE TV

pag. 23

125) N. 400 del 16/05/01 CENTROSINISTRA UNITO PER CITTA' DI CASTELLO (FERNANDA CECCHINI SINDACO) – QUOTIDIANO “LA NAZIONE”

pag. 76

126) N. 401 del 16/05/01 ON. DANIELE APOLLONI – QUOTIDIANO “IL GIORNALE DI VICENZA”

pag. 76

127) N. 402 del 16/05/01 MAURIZIO DIONISIO (MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE) – QUOTIDIANO “IL NUOVO”

pag. 76

128) N. 403 del 16/05/01 AVV. FERDINANDO PINTO – SETTIMANALE “AGORA”

pag. 76

129) N. 404 del 16/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – IL FOGLIO QUOTIDIANO S.R.L. (quotidiano IL FOGLIO del 5 maggio 2001)

pag. 43

130) N. 405 del 16/05/01 DOTT. GIANFREDA PANTALEO – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

pag. 76

131) N. 406 del 16/05/01 DOTT. ULISSE DI GIACOMO – TVI TELEISERNIA S.R.L. (emittente televisiva TVI TELEISERNIA)

pag. 23

132) N. 407 del 16/05/01 SIG. GIUSEPPE CREA – WWW.VIRGILIO.IT

pag. 80

- 133) N. 408 del 23/05/01 **ON. ROBERTO CALDEROLI – EMITTENTE TELEVISIVA
LOCALE BERGAMO TV**
pag. 19
- 134) N. 409 del 23/05/01 **PARTITO UMANISTA – EDITRICE LA STAMPA S.P.A.
(quotidiano LA STAMPA)**
pag. 79
- 135) N. 410 del 23/05/01 **ON. EUGENIO RICCIO – TVI TELEISERNIA S.R.L.
(emittente televisiva TELEISERNIA del 10 e 12 aprile 2001)**
pag. 30
- 136) N. 411 del 23/05/01 **ON. EUGENIO RICCIO – TVI TELEISERNIA S.R.L.
(emittente televisiva TELEISERNIA del 13 aprile 2001)**
pag. 30
- 137) N. 412 del 23/05/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – RCS
EDITORI S.P.A. (periodico SETTE – CORRIERE DELLA SERA del 10 maggio 2001)**
pag. 54
- 138) N. 413 del 23/05/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - IL
FOGLIO QUOTIDIANO S.R.L. (quotidiano IUL FOGLIO QUOTIDIANO del 12 maggio
2001)**
pag. 54
- 139) N. 414 del 23/05/01 **DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – IL
MESSAGGERO S.P.A. – (quotidiano IL MESSAGGERO del 7 maggio 2001)**
pag. 54
- 140) N. 415 del 23/05/01 **GRUPPO CONSILIARE “INSIEME PER TRAVAGLIATO”
PRESSO COMUNE DI TRAVAGLIATO – COMUNE DI TRAVAGLIATO (BS)**
pag. 76
- 141) N. 416 del 23/05/01 **SIG. MATTEO MAGNANO – SERVIZIO “117” DELLA
GUARDIA DI FINANZA**
pag. 77
- 142) N. 417 del 23/05/01 **I DEMOCRATICI – QUOTIDIANO ON LINE “AFFARI
ITALIANI”**

pag. 77

**143) N. 418 del 23/05/01 ELENA FELISATTI E TIZIANO BUTTURINI
(CONSIGLIERI COMUNALI TREZZANO SUL NAVIGLIO) – COMUNE DI TREZZANO
SUL NAVIGLIO (MI)**

pag. 77

**144) N. 419 del 23/05/01 ON. MARIO GATTO – QUOTIDIANO “CORRIERE DI
CASERTA” del 12 maggio 2001**

pag. 77

**145) N. 420 del 23/05/01 RIFONDAZIONE COMUNISTA (CONSIGLIO REGIONALE
LAZIO) – GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

pag. 77

**146) N. 421 del 23/05/01 ANDREA DI TEODORO (CANDIDATO ALLA CAMERA
DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO N. 24 DI SEREGNO) – LUIGI PEREGO (SINDACO
COMUNE DI SEREGNO – MILANO)**

pag. 77

**147) N. 422 del 23/05/01 ARTURO CASTORO (emittenti televisive CANALE 2 RADIO
e CANALE 2 TV), GIUSEPPE MAFFEI (emittente televisiva RADIO ALTAMURA UNO)
e MICHELE CANNITO (giornale “LA NUOVA MURGIA”) – IMPRESA INDIVIDUALE
RADIO REGIO DI DIPALO ALESSIO (emittente radiofonica “RADIO REGIO” del 15
aprile 2001)**

pag. 79

**148) N. 423 del 23/05/01 L’ULIVO PER RUTELLI – R.T.I. S.P.A. – RETE QUATTRO
(TG4)**

pag. 37

**149) N. 424 del 23/05/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – VITTORIO
FELTRI EDITORE E C. S.P.A. – (quotidiano LIBERO del 4 maggio 2001)**

pag. 55

**150) N. 425 del 23/05/01 ON. SILVIO BERLUSCONI (FORZA ITALIA) – RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI DUE (IL RAGGIO VERDE dell’11
maggio 2001)**

pag. 34

151) N. 427 del 30/05/01 ON. GIOVANNI MARRAS – R.T.I. S.P.A. – (emittente

televisiva CANALE 5 - "STRISCIA LA NOTIZIA")

pag. 77

**152) N. 428 del 30/05/01 PREFETTURA DI MILANO - AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI NOSATE (MI)**

pag. 63

**153) N. 429 del 30/05/01 DOTT. GIAN PAOLO PIGHI – COMUNE DI BUTTAPIETRA
(VR)**

pag. 77

**154) N. 430 del 30/05/01 COORDINAMENTO COMUNALE FORZA ITALIA
MONTESCAGLIOSO – (quotidiano "LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO" del 26
aprile 2001 – edizione Basilicata - 29 aprile 2001 e 3 maggio 2001 - edizione Matera)**

pag. 78

**155) N. 431 del 30/05/01 ON. ROBERTO ROSSO (FORZA ITALIA) – EMITTENTE
TELEVISIVA LOCALE VIDEOGRUPPO**

pag. 17

**156) N. 432 del 30/05/01 TRASMISSIONE ATTI AL CONSIGLIO PER L'AVVIO DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31,
LEGGE N. 249/97 –R.T.I. S.P.A. – RETE QUATTRO (TG4)**

pag. 32

**157) N. 433 del 30/05/01 TRASMISSIONE ATTI AL CONSIGLIO PER L'AVVIO DEL
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31,
LEGGE N. 249/97 – RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. – RAI DUE (IL
RAGGIO VERDE)**

pagg. 29, 34, 35

**158) N. 436 del 13/06/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO
COMUNICAZIONI ABRUZZO – MOLISE e ONDA TV S.R.L. - SOCIETA' CLARENA
S.R.L. (emittente VIDEOESSE)**

pag. 10

**159) N. 437 del 13/06/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO -
L'EDITRICE ROMANA S.P.A. (quotidiano IL TEMPO del 25 maggio 2001)**

pag. 44

**160) N. 438 del 13/06/01 SOPRA SOCIETA' PRODUZIONI AUDIOVISIVE S.R.L.
(emittente televisiva ANTENNA 10) – TELEMAL LANCIANO S.R.L. (emittente televisiva**

TELEMAX)

pag. 79

**161) N. 439 del 13/06/01 LUCIANO ZERBINI (FRONTE NAZIONALE SOCIALE) –
RETE TELEVISIVA REATINA R.T.R. S.R.L. (emittente televisiva R.T.R.)**

pag. 17

**162) N. 440 del 13/06/01 CARLO SORRENTINO (CANDIDATO SINDACO DEL
COMUNE DI BOSCOREALE) – ASSOCIAZIONE CULTURALE CANALE 3 (emittente
televisiva locale CANALE 3)**

pag. 18

**163) N. 465 del 27/06/01 CLARENA S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA VIDEOESSE)
– ONDA TV S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA ONDA TV)**

pag. 82

**164) N. 466 del 27/06/01 ARTURO CASTORO (emittenti televisive CANALE 2 RADIO
e CANALE 2 TV) e GIUSEPPE MAFFEI (emittente televisiva RADIO ALTAMURA UNO)
– IMPRESA INDIVIDUALE DI DIPALO ALESSIO (emittente radiofonica RADIO
REGIO)**

pag. 80

**165) N. 467 del 27/06/01 SIG. RAFFAELE AMBROSCA (SINDACO COMUNE DI
CANCELLO ARNONE) – SOCIETA' EDITORIALE CORRIERE S.R.L. (quotidiano IL
CORRIERE DI CASERTA) e DOSSIER SOCIETA' COOPERATIVA GIORNALISTICA
A R.L. (quotidiano IL GIORNALE DI CASERTA)**

pag. 3

**166) N. 468 del 27/06/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO
COMUNICAZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA - RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE
S.P.A. (emittenti televisive TLC TELECAMPIONE 2)**

pag. 30

**167) N. 469 del 27/06/01 SIG. GIANNI CUSUMANO – T.R.M. TELERADIO DEL
MEDITERRANEO S.P.A. (emittente televisiva TRM)**

pag. 18

**168) N. 500 del 12/07/01 ARNALDO RAO (FRONTE SOCIALE NAZIONALE) – RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (emittente televisiva RAI TRE)**

pag. 23

169) N. 501 del 12/07/01 AVV. FRANCAANTONIO GENOVESE (CANDIDATO PER L'ULIVO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEL COLLEGIO UNINOMINALE N. 1 – SICILIA 2) – IL TIRRENO S.R.L. (emittente televisiva IL TIRRENO RTT RETE 1)
pag. 30

170) N. 502 del 12/07/01 GUGLIELMO CASTAGNETTI (CANDIDATO PER LA CASA DELLE LIBERTA' NEL COLLEGIO SENATORIALE N. 23 DELLA LOMBARDIA) – TELE RADIO VALLECAMONICA DI FIORA MAURO e C. S.N.C. (emittente radiofonica TELE RADIO VALLECAMONICA)
pag. 31

171) N. 503 del 12 luglio 2001 ASSOCIAZIONE “LA FABBRICA DEL BUON GOVERNO” – SINDACO DEL COMUNE DI SAN QUIRINO (PN)
pag. 78

172) N. 504 del 12/07/01 FRANCO LA CIVITA (CANDIDATO SINDACO SULMONA) – CLARENA S.R.L. (emittente televisiva VIDEOESSE)
pag. 31

173) N. 505 del 12/07/01 MARCO GHIANI – VIDEOLINA S.P.A. (emittente televisiva VIDEOLINA)
pag. 37

174) N. 506 del 12/07/01 CONSIGLIERI COMUNALI DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
pag. 66

175) N. 507 del 12/07/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO COMUNICAZIONI SICILIA - TELESUD 3 S.R.L. (emittente televisiva TELESUD)
pag. 11

176) N. 508 del 12/07/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO COMUNICAZIONI SICILIA - TVS TELEVISIONE SIRACUSANA COLOR S.R.L. (emittente televisiva TVS TELEVISIONE SIRACUSANA)
pag. 11

177) N. 509 del 12/07/01 SIG. SALVATORE SINATRA (CONSIGLIERE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI) – D.R.T. DIVISIONI RADIO TELEVISIVE S.R.L. (emittente televisiva CANALE 2)
pag. 19

178) N. 510 del 12/07/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO - RCS PERIODICI S.P.A. (periodico OGGI del 9 maggio 2001)

pag. 54

179) N. 532 del 12/07/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO COMUNICAZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA - ANTENNA 3 NORD EST – JULIA COMUNICAZIONI S.R.L. (emittente televisiva ANTENNA 3)

pag. 31

180) N. 533 del 19/07/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO COMUNICAZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA - RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.P.A. (emittente televisiva TLC TELECAMPIONE 2)

pag. 31

181) N. 534 del 19/07/01 AVV. GIUSEPPE ARNONE – TELEACRAS S.R.L. (emittente televisiva TELEACRAS)

pag. 23

182) N. 553 del 19/09/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO COMUNICAZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA - RADIOTELEPORDENONE S.R.L. (emittente televisiva TELEPORDENONE)

pag. 31

183) N. 554 del 19/09/01 ISPETTORATO TERRITORIALE ABRUZZO – MOLISE MINISTERO COMUNICAZIONI – FINSER “D” TV6 S.R.L. (emittente televisiva TV 6), TVQ TELEVISIONE QUALITA’ S.R.L. (emittente televisiva TVQ), T.A.R. NUOVA TELEABRUZZO REGIONALE S.R.L. (emittente televisiva TAR NUOVA TELEABRUZZO REGIONALE), ONDA TV S.R.L. (emittente televisiva ONDA TV), SO.PRA. SOCIETA’ PRODUZIONI AUDIOVISIVE ANTENNA 10 S.R.L. (emittente televisiva ANTENNA 10), RETE 8 S.R.L. (emittente televisiva RETE 8), DIGITAL S.R.L. (emittente televisiva TELEGIULIA), TELEPONTE DI SCARPELLI FERNANDO (emittente televisiva TELEPONTE)

pag. 11

184) N. 555 del 19/09/01 TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL CONSIGLIO PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE N. 249/97 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ EDITORIALE UMBRIA VIVA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.

pag. 10

**185) N. 568 del 4/10/01 UMBERTO BOSSI (LEGA NORD) – RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. (TG1, TG2, TG del 29/09/01)**

pag. 25

**186) N. 573 del 30/10/01 TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL CONSIGLIO PER
L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 31, DELLA LEGGE N. 249/97 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TVL TV
LIBERA**

pag. 10

**187) N. 574 del 30/10/01 DIPARTIMENTO VIGILANZA E CONTROLLO – SOCIETA'
EDITORIALE QUOTIDIANI S.R.L. (quotidiano CORRIERE DELL'UMBRIA del 2
ottobre 2001)**

pag. 58

**188) N. 633 dell'11/12/01 ISPETTORATO TERRITORIALE MINISTERO
COMUNICAZIONI FRIULI VENEZIA GIULIA - TELEFRIULI S.R.L. (emittente
televisiva TELEFRIULI)**

pag. 12

189) N. 634 dell'11/12/01 FEDERALISTI DEMOCRATICI EUROPEI – R.T.I. S.P.A.

pag. 78

INDICE ANALITICO

A

- **Accesso**
- *parità di accesso*
 - *nella comunicazione politica* pag. 17
 - *nell'informazione politica* pag. 23
- *situazione giuridica dell'accesso alla comunicazione politica* pag. 6 e 20
- *negazione dell'accesso* pag. 18

- **Adeguamento spontaneo agli obblighi di legge** pag. 19

C

- **Comunicazione istituzionale**
 - *e comunicazione politica* pag. 3
 - *e cronaca giornalistica* pag. 63
 - *presupposti e requisiti* pag. 63
 - *presidio sanzionatorio* pag. 64
 - *provvedimenti* pag. 64
 - *spontaneo adeguamento* pag. 65

- **Comunicazione politica**
 - *presupposti oggettivi e soggettivi* pag. 3
 - *e libertà di manifestazione del pensiero* pag. 6
 - *e parità di accesso* pag. 17
 - *rifiuto dell'esponente* pag. 17
 - *ripristino e condotta successiva* pag. 19

- **Contraddittorio**
 - *garanzia del contraddittorio* pag. 17

- **Cessazione della materia del contendere**
 - *per disponibilità al ripristino nella comunicazione politica* pag. 18
 - *e condotta dell'emittente nell'informazione* pag. 20

- **Condotta del giornalista** pag. 24

- **Conduzione**
 - *nell'informazione* pagg. 31 e 35

D

- **Diritto di cronaca**
pagg. 26 e 27

- **Denuncia**
 - *Incompletezza*
 - *nella comunicazione* pag. 72 – 78

 - *nell'indicazione della data e orario della trasmissione*
pag. 76

 - *nell'indicazione delle emittenti*
pag. 76

 - *integrazione successiva* pag. 81

- **Delibera di sospensione applicazione misure sanzionatorie**
pag. 34

E

- **Esponenti politici**
 - *presenza nell'informazione*
pag. 29

G

- **Garanzia dell'accesso**
pag. 19

I

- **Informazione**
 - *struttura e contenuti del programma di approfondimento informativo*
pag. 24
 - *ed opinioni politiche*
pag. 24
 - *imparzialità e correttezza*
pagg. 25, 27
 - *area dell'informazione*
pagg. 26 e 36
 - *qualificazione*
pag. 29

- **Inosservanza del termine**
 - *nella presentazione dell'esposto*
pag. 70

- **Improcedibilità**
pagg. 70 – 81
 - *incompleto invio della denuncia ai destinatari*
pag. 70

 - *incompleta documentazione probatoria*
pag. 72

 - *inosservanza del termine*
pag. 70

- *assenza della riferibilità dell'esposto al denunciante*
pag. 79

- *manca della firma nell'esposto*
pag. 79

- *assenza di legittimazione nel denunciante*
pag. 80

- *integrazione successiva dell'esposto*
pag. 81

- **Inammissibilità**
 - *della denuncia in generale*
pag. 82

- *nei messaggi politici autogestiti*
pag. 10

L

- **Legittimazione**
 - *soggetto politico*
pag. 79

- **Libertà di manifestazione del pensiero**
 - *e riequilibrio*
pag. 20

M

- **Messaggi politici autogestiti**

- *gratuiti e a pagamento*
pag. 11
- *valutazioni etiche e non giuridiche*
pag. 10
- *effetti dell'accettazione della trasmissione*
pag. 10
- *contenuto*
pagg. 11- 12
- *manca trasmissione e ripristino*
pag.10

- **Messaggi politici elettorali**

- *su quotidiani e periodici*
pagg. 42 – 44
- *forme di messaggio*
pag. 42
- *riconoscibilità*
pag. 43
- *e condotta riparatoria*
pag. 44
- *insussistenza della fattispecie*
pag. 42

P

- **Periodo elettorale**
pag. 17

- **Principio di proporzionalità**
pag. 24

- **Potere di segnalazione** pag. 26
- **Presupposizione** pag. 26
- **Perentorietà del termine** pag. 71

R

- **Rimessione della delibera al Consiglio** pag. 74
- **Riunione procedimenti** pag. 36
- **Rifiuto dell'esponente**
 - *e comunicazione politica* pag. 17
- **Ripristino**
 - *a seguito di successiva trasmissione* pag. 19
 - *nell'informazione* pag. 28

- *soggetto realizzatore* pag. 49
- *soggetto realizzatore, metodo, numero persone e data* pagg. 50 – 51
- *soggetto realizzatore, committente e acquirente* pag. 52
- *soggetto realizzatore e data – assenza della pubblicazione sul sito informatico* pag. 53
- *soggetto realizzatore, metodo, numero persone e universo di riferimento* pagg. 55 – 56
- *Assenza della nota informativa e della pubblicazione sul sito informatico* pagg. 57 – 58
- *Divieto di pubblicazione nel periodo protetto* pagg. 58 - 59
- *Sondaggi televisivi* pag. 60

S

Sondaggi

- *a mezzo stampa quotidiana e periodica* pag. 54
- *televisivi* pag. 54
- **Elementi della nota informativa:**
 - *soggetto realizzatore e assenza di pubblicazione sul sito informatico* pagg. 47 – 48

- **Spazi di comunicazione politica**
 - *obbligatorietà dell'offerta* pag. 6
- **Spazi di informazione politica**
 - *scarsità* pag. 26
- **Sproporzione tempi e spazi** pag. 31
- **Sospensione procedure sanzionatorie** pag. 32

T

- **Trasmissione tardiva di documentazione**
- *nei messaggi politici autogestiti*
pagg. 10 - 11
- *nell'informazione*
pag. 30
- *nella comunicazione istituzionale*
pag. 66

- **Tardività dell'esposto**
pag. 37

- **Tematiche a contenuto sociale**
pag. 7
- **Tema referendario**
pag. 25

U

- **Unità temporale par condicio**
pagg. 28 - 29